299

RACCOLTA
DI TERMINAZIONI
ED ORDINI TUTTI STABILITI

Dagl' Illustriss., ed Eccellentiss. Signori

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Serenissima Repubblica di Venezia &c.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.

Per la Città di Treviso, Territorio, Conegliano, Feltre, e Belluno.

L' Anno 1772.



IN TREVIGI MDCCLXXIV.

ANNANTONIO PIANTA STAMPATOR DUCALE

Digitized by Google

400

Digitized by Google

Addì 6. Giugno 1774. Treviſo:

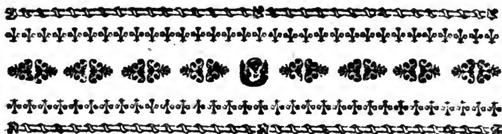
L'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Podeſtà, e Capitanio atteſo il Comando, che gli deriva dal Magiſtrato Eccellentiſſimo de Signori R. R. dell' Entrade Pubbliche in ſue riſpettabili Lettere de dì 21. Maggio decorſo, ha ordinata la raccolta di tutte le Terminazioni, Proclami, ed altre Provvidenze ſtabilite dall' ultimo Sindicato Eccellentiſſimo in Terra Ferma, tanto generali per le Provincie, e Camere della Terra Ferma, quanto particolari per queſta Camera, e Provincia deſcritte nell' ingionto Foglio, per eſſer poſcia ſtampate in un ſol Volume a Pubbliche ſpeſe per quegli oggetti, che vengono accennati nelle prefatte Lettere ſic &c.

{ *FRANCESCO DONA' Podeſtà, e Capitanio.*

Il Cancell. Pret.

Digitized by Google

Digitized by Google



N O I

GIROLAMO GRIMANI,

ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



NCARICATO il Sindicato Noſtro dalla Sovrana Auttorità colla Parte 9. Agoſto 1769., a verificare la volontà dell' Eccellentiſſimo Senato in altri tempi emanata ſopra la materia Monetaria nella Terra Ferma, come quella, che tanto intereſſa il bene dello Stato, ed impegna la Pubblica Carità. Volendo dopo le più eſatte cognizioni, e maturi rifleſſi, procedere con le miſure

più proprie alle preſenti circoſtanze, ed ai riguardi del Popolo, ſi fa con il preſente pubblicamente intendere, e ſapere.

Primo. Che fra li varj Viglioni Foraſtieri, ſu i quali è neceſſaria una intiera providenza, entrati in corſo in alcuni Territorj, contro la volontà delle Pubbliche Leggi; trovandoſi apportare maſſime furto alla Nazione, fra gli altri le dodeci ſpecie, co' ſuoi ſpezzati ſotto il preſente Proclama annotate, ſaranno queſte tolerate al corſo preſente fino al giorno primo Ottobre, e poi ridotte per li valori, e tempi qui ſotto dichiariti, e finalmente ai 16. di Novembre venturo intieramente bandite.

Secondo. Affine però di eſpurgare, e di conſervar eſpurgato, anche in avvenire lo Stato, reſta riſſolutamente vietato il Traffico da tutte le Leggi dannato di ſpedire Monete Nobili d' Oro, e d' Argento in Eſteri Stati, per convertirle in Monete Foreſtiere di baſſa lega di qualunque natura, e ſopra queſta detteſtabile colpa, oltre l' invitarſi a Denuncie ſecrete, con promeſſa di ſecretezza, ed impunità a rei non principali, ſi terrà aperto Proceſſo d' Inquiſizione, per devenire, provata la colpa, alla Confiſcazione della Moneta, la quale ſarà traſmeſſa alla Pubblica Zecca, per eſſerne fatto il Saggio, e doverſi poi contribuire il 40. per Cento del ſuo intrinſico al

Deten-

Digitized by Google

Detentore, Denunciante, in Bassa Moneta Veneta, ed il resto a Pubblica disposizione.

TERZO. Sotto le medesime pene, e sotto li stessi vincoli di Processo d' Inquisizione, sarà per qualunque titolo, o motivo vietato l' introddurre alcuna quantità delle 12. specie comprese nel presente Proclama, dopo il tempo prefisso al loro bando.

QUARTO. Sia in ordine alle Leggi vietato a chiunque Suddito, o Abitante nel Serenissimo Dominio, di che condizione, e qualità esser si voglia, avere per questo detestabile oggetto alcuna prattica, Commercio, ovvero intelligenza in Zecche Aliene, oppure partecipar con altri, che ne avessero.

QUINTO. Non sia chi ardisca inchiettare alcuna specie delle Monete in questo Proclama comprese, per lusinga di reintroddurne lo spargimento in violazione della Pubblica volontà.

SESTO. Sia vietato di ricevere, o eseguire pagamenti, sia per Mercedi, per compreda di qualunque genere di cosa, o per qual si voglia altro Contratto, o modo, alcuna delle Monete medesime, se non per il valore, preffisso, dentro il tempo respettivamente assegnato, e a' 16. Novembre venturo, siane assolutamente proibito l' uso per qualunque valore, dovendo allora restare affatto bandite.

Digitized by Google

Settimo. Se mai alcuno fosse così ardito di costringere a ricever le dette Monete, contro il tenor del presente Proclama, per mercedi, o per qualunque altro modo, dovrà il danneggiato portarne la notizia al Sindicato Nostro; accadendo nel luogo ove s' attrovasse, e nelle altre Città, e Territori alli respettivi Pubblici Rappresentanti, dove sono Camere, perchè provata la colpa sia obbligato il Debitore a nuovo intiero esborso in Moneta permessa, dovendo la prima, esser depositata nella Pubblica Camera a credito del riccorrente, perchè concambiata al solo intrinseco suo valore in Bassa Moneta Veneta, sia il rissultato passato a benefizio del riccorrente suddetto.

Ottavo. Alli stessi sopradetti obblighi, saranno tenuti li Cassieri de Corpi Pubblici, Ospitali, Misericordie, Luoghi Pii, e Scuole Laicali di ogni genere, titolo, o denominazione.

Nono. Accorrendo l' Eccellentissimo Senato, a provedere di Moneta nuova Veneta, e Soldoni, le Città, e Territorj, dove se ne scarseggia, oltre li mezzi adoperati dal Sindicato per il suo spargimento, sarà aperto a chiunque il riceverne dalle Pubbliche Camere, consegnando in concambio Monete d' Oro a peso, e per il valore fissato dalle Pubbliche Tariffe, come ancora Ducati d' Argento pure al valore fissato, restando proibito di farne in-

ne inchietta, con la quale si verrebbe a deludere l' oggetto della Pubblica providenza, ed il comodo del Minuto Commercio.

DECIMO. Si divietano totalmente le Estrazioni, ed anche le Licenze per Estrazione di Moneta nuova Veneta, e Soldoni, tanto per Esteri Stati, come per la Dominante, ad oggetto, che restino queste specie nell' interna circolazione a comodo del Popolo, e del Minuto Commercio della Terra Ferma.

UNDECIMO. Perciò li Cavallari, Carrettieri, Vetturini, Corrieri, Porta-Lettere, e Barcari, non ardiscano ricever Groppi, Sacchetti, o Cassette di Moneta nuova, o Soldoni, per portarli o fuori di Stato, o alla Dominante; al qual fine, oltre le perquisizioni nella Terra Ferma, sarà poi vigile le Sovrana Pubblica Autorità con le dovute custodie sulle introduzioni, che si tentassero alla Dominante medesima.

DUODECIMO. Tutti gl' Ufficiali, Sbirri, ed altri Ministri Pubblici dovranno usar le più diligenti osservazioni, e Visite, anche ai Pubblici Cavallari, Corrieri, Porta-Lettere, Carettieri, Vetturini, e Barcari, che navigano sui Fiumi, e trovando Groppi, o Cassette di Bassa Moneta Veneta diretti alla Dominante, o per Esteri Stati li dovranno fermare, e presentare nelle respettive Cancellarie della Terra Ferma, ove sono Pubblici Rap-

prese-

preſentanti, Capi di Provincia, affinchè provate legalmente le Traſgreſſioni, ſia fiſcata la Moneta, e dal corpo di eſſa, premiati li Detentori col Venti per Cento, rimanendo il reſto nella Camera a Pubblica diſpoſizione.

Il preſente sarà ſtampato, pubblicato, ed affiſſo ai luoghi ſoliti, e nei Mercati; nelle Chieſe in giorno Feſtivo, o nel maggior concorſo del Popolo, e traſmeſſo ai Pubblici Rappreſentanti, Capi di Provincia per farne ſeguire la ſteſſa Pubblicazione, in tutte le Città, e Luoghi delle reſpettive Giuriſdizioni, perchè ſia inviolabilmente eſeguito.

Li No-

Digitized by Google

Li Nomi delle Monete sono	*Corso corrente durerà fino tutto ultimo Settembre*
Acquilone	L. 1 : 16
Otelotto di Modena	L. – : 15
Brochetta di Modena	L. – : 12
Lira di Parma	L. – : 10
Madonina, o Rizzo di Regio	L. – : 10
Lira Nova di Mantova	L. – : 10
Dadieci di Mantova	L. – : 10
Cavalotto di Mantova	L. – : 5
Traero di Mantova	L. – : 5
Traero delle Parole	L. – : 5
Moneta detta Spulzari	L. – : 1
Soldon Imperial	L. – : 1

Da primo Ottobre fino tutto il giorno 15. Ottobre correrano per	*Da 16. Ottobre fino 15. Novembre correranno per*	*Da' 16. Novembre Bandite*
L. 1 : 8	L. 1 : 6	Bandita
L. – : 13 e m.	L. – : 12	Bandita
L. – : 10	L. – : 8	Bandita
		L. –

Digitized by Google

L. – : 9	L. – : 8	Bandita
L. – : 9	L. – : 8	Bandita
L. – : 9	L. – : 8	Bandita
L. – : 9	L. – : 8	Bandita
L. – : 4 e m.	L. – : 4	Bandita
L. – : 4 e m.	L. – : 4	Bandita
L. – : 4 e m.	L. – : 4	Bandita
L. – : — m.	L. – : — m.	Bandita
L. – : — m.	L. – : — m.	Bandita

Data dal Siudicato in Ter. Fer. Bergamo li 18. Agosto 1770.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor in T. F.*

Gaſparo Soderini Segr.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER FER.



TATUITI dall' Auttorità dell' Eccellentiſſimo Senato colle Ducali 14. Luglio, e 13. Settembre varj regolamenti a correzione degl' invalſi abuſi nella materia dell' Armi per le Cernide, e demandata al Sindicato generalmente per tutta la Terra Ferma la promulgazione, e l' adempimento della Pubblica volontà, veniamo colla preſente Terminazione Noſtra a ſtabilire, ed ordinare.

PRIMO. Che ogni Soldato Cernida attuale, Caporale, Capo di Cento, ed ogni altra figura deſcritta ſui Rolli delle Cernide, e tutti quei nomi ancora che ſono deſcritti di riſpetto, debbano nel termine di Meſe uno dalla Pubblicazione della preſente aver reſtituita all' Uf-

fizio della Vice-Collateraria la sua Licenza, per la quale, oltre le solite Esenzioni acquista anche la Licenza d' Armi, dopo il qual termine si dichiarano nulle, ed invalide, e rispetto alla Città, e Territorio di Bergamo, quand' anche avessero la Marca d' essere state per una prima osservazione rivedute all' Uffizio del Sindicato.

Secondo. Sarà obbligo del Vice-Collaterale, annotare in Rollo la restituzione della Licenza a cadaun nome che l' avesse esequita, e dopo il Mese prescritto dovrà presentare al N. U. Capitanio la nota di quelli, che fossero diffettivi, perchè chiamando li Capi di Cento, o con altri mezzi della sua Autorità, li costringa alla restituzione. Ricuperate queste Licenze saranno alla presenza del N. U. Capitanio lacerate.

Terzo. In ordine alla suddetta Ducale sarà permesso d' ora innanzi alla Cernida attuale, Caporali, Capi di Cento, ed ogn' altro Uffiziale descritto sui Rolli delle Ordinanze attuali il solo Schippo liberamente in Campagna, e potranno portarlo scarico per le Città, e Terre Murate per Transito, e li giorni destinati alle Mostre, così nell' andata, come nel ritorno, non mai alle Chiese, Feste, Mercati, ne accompagnando Cittadini, giusta le Parti vecchie rinnovate col Proclama del Sindicato dei 29. Maggio decorso.

Potran-

Digitized by Google

Potranno innoltre nei casi di Mostre, Mostrini, Mostre Generali, Pattuglie, ed altre occasioni di servizio Militare esser Armati, oltre al Fucile, della Bajonetta; come si usa dai Soldati della Truppa regolata; regolandosi così, salvo il Privilegio accordato ai Soldati Cernide, circa la qualità delle Armi la Parte dell' Eccellentissimo Senato 1593. 26. Giugno, e restando per conseguenza vietato il Pugnale in essa Parte nominato, ora convertito nell' uso impudente di Coltelli, Arma abbominevole ad ogni genere di Melizia, e condannata da tutte le Leggi.

Colla norma di questi Ordini rilascierà il Vice-Collaterale a tutti li Soldati Cernide attuali, Caporali, Capi di Cento, ed ogn' altro Ufficiale descritto sui Rolli delle Cernide attuali che avessero restituita la Fede di cui ora sono muniti, un' altra Fede, giusto la Formula qui sotto estesa, che doverà essere stampata, e numerata, esclusi sempre li nomi descritti di rispetto, che dall' Auttorità dell' Eccellentissimo Senato corregendo l' abuso introdotto ne sono dichiariti incapaci.

Quarto. Non potrà dal Vice-Collaterale scriversi a mano sulla Fede a stampa se non la data, il nome, cognome, nome del Padre, Patria, e contrasegni della persona

sona, ed il Quartiere in cui fosse descritto il Soldato Cernida, e se venisse scoperta qualunque altra alterazione, o Postilla a mano, ovvero che avesse rilasciata la Fede ad alcuno dei Nomi descritti di rispetto, incorra nella pena di Ducati 25. per cadauna trasgressione, che dovrà dal N. U. Capitanio esser levata, ed applicata al denunciante.

Quinto. Al caso della Cassazione di qualunque Cernida attuale, Caporale, o Capo di Cento, dovrà il Vice-Collaterale farsi restituire la Fede, o Licenza, ed essendo prescritto col Decreto 13. Settembre, che non possa esser accordata Cassazione, se non restituita la Licenza medesima; occorrendo dovrà impetrare l' Auttorità del N. U. Capitanio, le quali Fedi, o Licenze doveranno esser come sopra lacerate.

Sesto. Al caso di rimettere nuovi Nomi in Soldato Cernida attuale, se gli dovrà rilasciare la sua Fede, che gli durerà finchè resta descritto sul Rollo, e per questa potrà il Vice-Collaterale esiggere soldi sei per una volta tanto, giusta la Parte dell' Eccellentissimo Senato 1593. 19. Giugno, ripetuta dal Decreto 13. Settembre in pena della perdita dell' Uffizio.

Settimo. Qualunque ottenesse la sua Cassazione per qualsi-

Digitized by Google

qualsisia dei motivi dai Pubblici Decreti assegnati, ed ancora per quello d' essere stato descritto per il corso d' anni 14., dovendo restituire la Fede conseguita al caso della sua rimessa, non possa esser rilasciata d' ora avanti la Fede per Licenza d' Armi a Vita, come si vede per arbitrio introdotto.

Ottavo. Essendo tutte queste Fedi numerate, dovrà il Vice-Collaterale, in vece di Registro separato far l' annotazione al Margine di cadaun nome sul Rollo della Fede, che gli viene rilasciata, col numero di cui fosse marcata, e così far nota della restituzione, al caso che il Soldato venisse cassato.

Nono. Contravenendo qualunque Soldato Cernida descritto attuale con Armi non concedute dalla presente Terminazione esecutiva del Decreto dell' Eccellentissimo Senato 13. Settembre decorso, si dichiara soggetto al rigor delle Leggi contro li Delatori dell' Armi.

Decimo. Patenti, Fedi, o Licenze per Armi rilasciate da qualunque Feudatario dello Stato a Cernide del proprio Feudo si dichiarano, in ordine alla Pubblica Volontà, tuttochè avessero Marca d' esser state riconosciute per prima osservazione dall' Uffizio del Sindicato, o da' Pubblici Rappresentanti, nulle assolutamente fuori del

B recln.

recinto della propria Giurifdizione, e chiunque foſſe trovato con Armi fotto la fcorta di tali Patenti, Fedi, o Licenze fia foggetto alle Leggi contro Delatori dell' Armi.

Data dal Sindicato in Ter. Ferma Bergamo il primo Ottobre 1770.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquifitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquifitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquifitor in T. F.*

Gafpero Sodarini Segr.

FOR;

Digitized by Google

FORMULA DI LICENZA

Per Uffiziali, e Caporali delle Ordinanze.

N.



A Qualunque Illustrissimo, ed Eccellentissimo Magistrato, Rappresentante il Serenissimo Dominio di Venezia, a' quali perveniranno le presenti, si fa Fede per l' Uffizio della Vice-Collateraria di Treviso come è descritto al Rollo delle Ordinanze del Comun di per locchè è libero da ogni sorte d' Angarie, e Fazioni Personali, e può portare, oltre la Spada, lo Schioppo liberamente in Campagna, e per le Città, e Terre murate per Transito, in tutto come nella Terminazione degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma de' dì primo Ottobre 1770.

Treviso li

Digitized by Google

LICENZA DELL' ORDINANZA.

N.



In esecuzione della Terminazione degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma de' dì primo Ottobre 1770.

Concedemo Licenza a che s' attrova descritto Soldato dell' Ordinanze di questo Territorio nel Quartiere di nel Comun di come viene fatta Fede per l' Uffizio della Collateraria di questa Città, di portar l' Arcobugio liberamente in Campagna, e solo per Transito nelle Città, e Castelli Murati, dovendo pure in ordine a' Privilegj delle Ordinanze medesime godere l' Esenzione da ogni Fazione, e servitù personale.

Nelle occasioni di Mostre, Mostrini, Pattuglie, o altro servizio Pubblico Militare, oltre il Fucile porterà la Bajonetta, e duri la presente finchè continuerà il di lui nome effettivo in Rollo, per essere restituita all' atto della Cassazione, che senza questo non le sarà rilasciata.

Treviso dall' Uffizio della Collateraria li

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Serenissima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



OVENDO progredire il Sindicato Nostro nell' Incarico dalla Sovrana Auttorità ricevuto sopra la materia Monetaria nella Terra Ferma colle norme stesse, colle quali si è cominciata a verificare la Pubblica Providenza sopra una parte dei Viglioni Forastieri nel Proclama Nostro 18. Agosto passato, si fa col presente pubblicamente intendere, e sapere.

PRIMO. Che li Traeri di Coira, Traeri Imperiali, Bajocchi, Soldi di Mantova, e qualunque altra sorte di Viglione Forastiero, e Moneta di Rame anche non descritta sotto il presente, e precedente Proclama siano a primo Febbraro venturo intieramente bandite da tutte le Città, e Territorj della Terra Ferma, e Dogado.

SECONDO. Che gl' altri Viglioni descritti sotto il pre-

sente Proclama, cioè Nason di Modena, S. Gio: Battista colla Madonna, Lira di Savoja, sua metà, Pezzetta da venti Carantani, sua metà, Moneta di Milano con Arma, sua metà, e Petizza, siano tolerati al corso corrente per tutto Genaro venturo, poi ridotti per li valori, e tempi qui sotto dichiariti, ed a primo Marzo venturo, le Lire di Bologna, Lire di Fiorenza, Talin di Genova, Paulo, e sua metà, Max, da sette Carantani, e Testoni, banditi da tutte le Città della Terra Ferma, e Dogado dopo li due ribassi.

Terzo. Si ripete, come nel primo Proclama severo divieto di trafficare Monete Nobili d' Oro, ed Argento in Esteri Stati, per convertirle in Monete Forastiere di Bassa Lega di qualunque natura: di introddurre sotto qualunque titolo, o motivo alcuna quantità delle specie bandite col primo Proclama, o che si bandiscono col presente: e finalmente di inchiettarne alcuna specie.

Quarto. Resta anche per queste proibito l' uso in ogni genere di Contratto, o pagamento, se non per li valori preffissi, dentro il tempo respettivamente assegnato, e al primo di Marzo proibito l' uso a qualunque valore per quelle che restano bandite.

Quinto. Agl' obblighi stessi saranno tenuti li Cassieri de' Corpi Pubblici, come coll' altro Proclama si è ordinato.

Ses-

Sesto. Si conferma anche per queste specie la prescrizione già emanata a favore di chi fosse costretto ricevere le dette Monete contro il tenore del presente Proclama, e sotto le pene cominate nell' altro.

Settimo. Ferma sempre la proibizione d' estraere Moneta Nova Veneta, e Soldoni, tanto per Esteri Stati, come per la Dominante, la si rinova a' Cavallari, Carrettieri, ed ogni genere di Persone, con tutti gl' obbligi imposti agl' Uffiziali, Sbirri, ed altri Ministri, e coi premj proposti nel antecedente Proclama.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti, nei Mercati, letto nelle Chiese in giorno Festivo, e nel maggior concorso del Popolo, e trasmesso ai Pubblici Rappresentanti Capi di Provincia per farne seguire la stessa pubblicazione, in tutte le Città, e Luoghi delle respettive Giurisdizioni, perchè sia inviolabilmente esequito.

4-22

MONETE RIBASSATE.

	Corso corrente fino ultimo Gennaro 1770. M. V.	*Primo ribasso da primo fin tutto 15. Febbraro.*	*Secondo ribasso da 16. Febbraro fin tutto il dì 28.*
Nason di Modena	L. 6 : —	L. 5 : —	L. 4 : 4
San Gio: Battista colla Madonna	L. 2 : —	L. 1 : 15	L. 1 : 10
Lira di Savoja —	L. 2 : 5	L. 2 : 4	L. 2 : 2
sua metà ——	L. 1 : 2	L. 1 : 2	L. 1 : 1
Pezzetta da 20. Carantani ——	L. 1 : 15	L. 1 : 14	L. 1 : 12
sua metà ——	L. — : 17:6	L. — : 17	L. — : 16
Moneta di Milano con Arma ——	L. 1 : 10	L. 1 : 9	L. 1 : 8
Petizza ——	L. 1 : 10	L. 1 : 9	L. 1 : 8

Monete

Digitized by Google

Monete ribbassate, e poi —— Bandite

	Corso corrente fino ultimo Gennaro 1770. M. V.	*Primo ribasso da primo Febbraro fin tut. 15. det.*	*Secondo ribasso da 16. Febbraro fin tutto il 28.*	*Adì 1. Marzo 1771. Bandite.*
Testone –	L. 3 : —	L. 2 : 15	L. 2 : 10	Bandita
Lira di Bologna –	L. 2 : 5	L. 2 : —	L. 1 : 15	Bandita
Lira di Fiorenza –	L. 1 : 10	L. 1 : 10	L. 1 : 9	Bandita
Talin di Genova –	L. 1 : 10	L. 1 : 9	L. 1 : 9	Bandita
Paulo —	L. 1 : 2	L. 1 : 1	L. 1 : —	Bandita
Sua metà	L. — : 11	L. — : 10:6	L. — : 10	Bandita
Max —	L. 1 : —	L. — : 18	L. — : 16	Bandita
Da sette Carantani	L. — : 12	L. — : 11	L. — : 10	Bandita

Traero di Coira.
Traero Imperiale.
Baiocchi.

Ed ogn' altra sorte di Viglion Forastiero, e Moneta di Rame, anche non nominata nel presente, e precedente

Digitized by Google

Soldi di Mantova.	Proclama a primo Febbro 1770. M. V. Bandite nessuna eccettuata.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Brescia li 22. Decembre 1770.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Sodarini Segr.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Onfirmandoſi il primo ribaſſo, già ſeguito al primo del corrente nelle Monete quì ſotto deſcritte; il Sindicato, a maggior comodo del Popolo differiſce il ſecondo, che era determinato per il giorno 16. Febbraro corrente ai 16. Marzo venturo, e conſeguentemente il Bando delle ſotto deſcritte ſpecie, da primo Marzo a primo Aprile 1771.; Fermo nel reſto tutto il deliberato nei precedenti Proclami.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Breſcia 5. Febbraro 1770. M. V.

Primo

	Primo Ribasso già esequito a primo corrente, che deve sussistere.	*Secondo Ribasso da 16. Marzo 1771. fin tutto il giorno 31.*
Nason di Modena	L. 5 :	L. 4 : 4
S. Gio: Battista colla Madonna	L. 1 : 15	L. 1 : 10
Lira di Savoja	L. 2 : 4	L. 2 : 2
sua metà	L. 1 : 2	L. 1 : 1
Pezzetta da venti Carantani	L. 1 : 14	L. 1 : 12
sua metà	L. — : 17	L. — : 16
Moneta di Milano con Arma	L. 1 : 9	L. 1 : 8
Petizza	L. 1 : 9	L. 1 : 8

Mone-

Digitized by Google

Monete ribbaſſate, e poi —— Bandite

	Primo ribaſſo già eſequito a primo corrente, e che deve ſuſſiſtere.	*Secondo ribaſſo da 16. Marzo 1771 fin tutto il giorno 31.*	*A primo Aprile 1771. Bandite.*
Teſtone ——	L. 2 : 15	L. 2 : 10	Bandita
Lira di Bologna –	L. 2 : —	L. 1 : 15	Bandita
Lira di Fiorenza –	L. 1 : 10	L. 1 : 9	Bandita
Talin di Genova –	L. 1 : 9	L. 1 : 9	Bandita
Paulo ——	L. 1 : 1	L. 1 : —	Bandita
ſua metà ——	L. — : 10:6	L. — : 10	Bandita
Max ——	L. — : 18	L. — : 16	Bandita
Da 7. Carantani –	L. — : 11	L. — : 10	Bandita

Data dal Sindicato in Terra Ferma Breſcia 5. Febbraro 1770. M. V.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor in T. F.*

Gaſparo Sodarini Segr.

NOI

Digitized by Google

NOI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



I fa pubblicamente intendere, e ſapere, che confermando il Proclama 22. Decembre decorſo per quanto appartiene al primo ribaſſo già eſequito, ed ancora il Bando di tutte le altre ſpecie di Viglione non deſcritte nel Proclama preſente, differiſce per ora il Sindicato la verificazione del ſecondo ribaſſo, e del Bando delle Monete qui ſotto deſcritte.

Naſon di Modena ———	L.	5 :	—
San Gio: Battiſta colla Madona –	L.	1 :	15
Lira di Savoja ———	L.	2 :	4
ſua metà ———	L.	1 :	2
Pezzetta da venti Carantani ——	L:	1 :	14
ſua metà ———	L.	– :	17

Mone-

Moneta di Milano con Arma	L.	1	:	9
Petizza	L.	1	:	9
Testone	L.	2	:	15
Lira di Bologna	L.	2	:	—
Lira di Fiorenza	L.	1	:	10
Talin di Genova	L.	1	:	9
Paulo	L.	1	:	1
sua metà	L.	—	:	10 : 6
Max	L.	—	:	18
Da 7. Carantani	L.	—	:	11

Data dal Sindicato in Ter. Fer. Brescia li 27. Febbraro 1770. M. V.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Soderini Segr.

NOI

NOI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Ella materia de' Traslati agli Officj de' Campatici, e Tanſe delle Camere della Terra Ferma eſſendo volontà dell' Eccellentiſſimo Senato, eſpreſſa nelle Sindicali de' Preceſſori Noſtri, e recentemente nella Ducale 30. Decembre 1769. circolarmente diffuſa in tutte le Città, e Luochi della Terra Ferma, che per riguardi di Giuſtizia, e di pubblica eſazione ſeguano prontamente da nome a nome; Perciò eſeguendo l' altra Ducale 11. Agoſto corrente, facciamo univerſalmente intendere, e ſapere.

Primo. Che ſia vietato agli Officj in ogni Città inſtitui-

ſtituiti per le notifiche il riceverne alcuna d' Inſtrumento Notariale, o Carta privata, che per qualſivoglia titolo trasferiſca Dominio di Terre in poca, o molta quantità dall' una all' altra Perſona, ſe non conſti eſequito prima il Traslato da Fede a ſtampa, da rilaſciarſi dal Deputato a Traslati, che ſarà conſervata in Filza colla notifica, in pena al Miniſtro Deputato alle Notifiche di Duc. 25. V. C. per cadauna volta, da levarſi dal N. U. Capitanio, e applicarſi giuſto le Leggi.

Secondo. Attrovandoſi ſulle Terre, che in tutto, o in parte devono traslatarſi, partita di reſti di Campatico non pagati, debba ciò non oſtante il Miniſtro deputato eſequire il Traslato, traſportando ſempre unito alla quantità de' Campi il Debito, o per intiero, o per la parte corriſpondente alla porzione di Terre paſſate nel nuovo, o nuovi poſſeſſori, ſalve tra le Parti le ragioni Civili per gli effetti di Giuſtizia.

Terzo. Se il titolo del Contratto è fondato ſopra Inſtromento Notariale, che dichiari la miſura delle Terre, ognuna delle Parti potrà da per ſe, ſenza che occorra la preſenza dell' altra, preſentarſi coll' Inſtrumento al Deputato a Campatici, il quale dovrà ſenz' altro eſeguire il Traslato in tutto, e per tutto come nell' Inſtru-

mento col traſporto del Debito, come nel ſuddetto Capitolo ſecondo.

QUARTO. Se poi il titolo del Contratto foſſe fondato ſopra Inſtrumento a corpo, e non a miſura, ovvero ſopra Carta privata, potrà ognuna delle Parti intimare all' altra un Mandato, che la chiami dentro dato termine di giorni a Comparire all' Officio del Campatico per fare il Traslato delle tali Terre, eſprimendo il nome, e quantità loro, e pagare, o traſportare alla ſua partita il Debito, giuſta il predetto ſecondo Capitolo, e proteſtando, che ſe non comparirà, ſarà nonoſtante dal Miniſtro deputato eſequito il Traslato a tenore del Mandato. In queſto caſo, adempita l' intimazione, e paſſato il termine, il Miniſtro daputato eſeguirà come ſopra.

QUINTO. Il Conduttore del Dazio Inſtrumenti, e Teſtamenti, o il Governatore del medeſimo ſe andaſſe per conto pubblico, avrà obbligo di preſentare di Meſi ſei in Meſi ſei all' Officio de' Campatici Nota diſtinta di tutti li Contratti traſferenti poſſeſſo di Beni, per li quali Contratti foſſe ſtato pagato il Dazio, in pena di Ducati 20. V. C. da eſſere levata dal N. U. Capitanio, ed applicata giuſta le Leggi per ogni Contratto, di cui ſi ſcopriſſe aveſſe occultata la nota.

E la

Digitized by Google

E la presente sia stampata, e diffusa per tutte le Città, e Territori della Terra Ferma, al qual fine sarà trasmessa a' N. N. U. U. Pubblici Rappresentanti, ove sono Camere, perchè sia pubblicata, e letta nelle Chiese Parrochiali dei Comuni in giorno Festivo, e tenuta esposta negli Officj a' Campatici, e Tanse, ed in quelli delle Notifiche ad universale intelligenza.

Data dal Sindicato in Terra Fer. Vicenza li 31. Agosto 1771.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Soderini Segr.

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



ERITA pronto, ed efficace riparo l' intollerabile abuſo ſcoperto dal Sindicato nella ſpedizione de' Soldati a Cavallo in Tanſa per Debiti Pubblici in Territorio.

PRIMO. Si vuole però fermare, ed inalterabilmente oſſervato quanto è preſcritto nella Terminazione dell' Eccellentiſſimo ſ. POLO QUERINI 1744. approvata dall' Eccellentiſſimo Senato, che li Soldati ſpediti in Tanſa ne' Comuni debitori per l' Eſazione di ogni natura di Debito non debbano, ne poſſano eſigere dai Comuni, nè i Comuni pagare ai Soldati più di Soldi ventiquattro al giorno, quando ſono ſpediti in Comune, o contro Eſattori per Incanto, e Soldi dodeci al giorno da' reſpet-

Digitized by Google

respettivi Debitori, quando siano spediti a Case particolari, in tutto, e per tutto, cioè esclusa ogni altra contribuzione per Fieno, Commestibili, Alloggj, ed altro, come nella Terminazione, ed ordini suddetti, giusta le Formule a piedi estese; in pena alli Massari, Cassieri, Esattori, o altri Agenti del Comune di pagar del proprio il di più, ch' esborsassero ai Soldati, che non dovrà mai esser bonificato alla resa de' conti, ed in pena al Capo di Compagnia di esser astretto al doppio rimborso di quanto il Soldato avesse ardito esiger di più, oltre il castigo al Soldato ad arbitrio de' N. N. U. U. Capitani pro tempore.

Secondo. Essendo della carità, e della Pubblica Sovrana intenzione, che siano osservate da' Soldati medesimi le Leggi in proposito d' Alloggj, e rinfreschi, sia, e s' intenda rissolutamente prescritto, che qual si sia Soldato, al caso di pernottare fuori del proprio Quartiere per Pubblica commissione, non abbia mai ad avere, se a Cavallo, più di Soldi quattro per notte; e se a piedi, più di soldi due per notte in qualunque parte del Territorio venga spedito.

Terzo. Si vieta assolutamente, che li quattro, o due Soldi per l' Alloggio della notte possano mai in nes-

sun caso esser pagati dai Massari, Cassieri, o Esattori delli Comuni, o altre figure; ingiungendosi, che il pagamento debba effettuarsi dalla Cassa del Territorio, e solamente quando il Soldato presenti il Mandato della Cancellaria Prefettizia, sopra del quale sia fatta annotazione dalla Cancellaria stessa della distanza del viaggio, e quante notti v' abbia impiegato.

Quarto. Sia, e s' intenda vietata, ed assolutamente proscritta qualunque corrisponsione, anche minima, de' Comuni ai Soldati per rinfresco fra il giorno per qualsivoglia titolo, o pretesto.

Quinto. Per li Soldati poi, che si trovassero rei di aver procurata, ed esatta la minima summa da' Comuni per conto di detti Alloggj di notte, o rinfreschi nel giorno, il che si raccomanda ai N. N. U. U. Capitani pro tempore di usar tutta la vigilanza, e si eccitano i Capi de Comuni a' pronti ricorsi, siano, e s' intendano responsabili delle loro trasgressioni i Capi di Compagnia, essendo loro obbligo di contenerli in disciplina, e correggerli: e sarà delli predetti N. N. U. U. Capitani passare ai castighi, che convenissero, previa la pena di trattener al Soldato il doppio del Danaro esatto dalla sua Paga, e di partecipare all' Eccellentissimo Signor Savio

alla

Digitized by Google

alla Scrittura qualunque ommiſſione degli Ufficiali nel propoſito.

E la preſente ſia pubblicata in queſta Città, e Territorio, affiſſa a tutti i Quartieri di Truppe, ed agli Appoſtamenti, regiſtrata ne' Libri del Territorio; ed in tutti i Libri delle Comunità, e Ville del medeſimo per la ſua eſecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Vicenza 31. Agoſto 1771.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor in T. F.*

Gaſpero Sodarini Segr.

Addì 5. Settembre 1771.

Approvata con Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato.

Digitized by Google

(47)

FORMULE DE' MANDATI



N O I

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

COmmettemo all' Ufficiale, cui ſpetta, de' Soldati a Cavallo acquartierati all' obbedienza Noſtra, che ſpedir debba uno de' ſuoi Soldati al Comun di *ovvero* a N. N. Eſattore per Incanto dell' Anno del Comune di per ivi trattenerſi in Tanſa a peſo *del Comune, o di eſſo Eſattore* ſino a tanto avrà ſaldato il ſuo Debito de' Reſidui verſo o ſino a nuovo ordine Noſtro, dovendo eſſergli corriſpoſto dal debitore in ragione di Lire 1. ſoldi 4. V. P. al giorno; dichiarandoſi, che queſta contribuzione debba eſſer riſcoſſa dal Comune, o da un ſolo Debitore, e non più al giorno, ſicchè il Soldato non abbia a riſcuoter più che L. 1. : 4., eſcluſo l' Alloggio, ed ogni altra contribuzione per Fieno, Comeſtibili &c.

Non

Digitized by Google

Non dovranno riſcuoter per Alloggj, e rinfreſchi da' Comuni, per i quali paſſaſſero, mentre li Soldi quattro ſaranno loro pagati dalla Caſſa del Territorio; o due, ſe foſſero d' Infanteria, in tutto, e per tutto giuſta la Terminazione Sindicale 1771. 31. Agoſto.

Data

{



N O I

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

COmmettemo all' Ufficiale, cui ſpetta, de' Soldati a Cavallo aquartierata all' ubbidienza Noſtra, che ſpedir debba uno de' ſuoi Soldati nel Comune di a peſo di N. N. per ivi trattenerſi in Tanſa fino a tanto ch' eſſo Debitore avrà ſaldato il ſuo Debito di Reſidui verſo o ſiano a nuovo ordine; dovendo eſſerli corriſpoſto dall' Eſat.

Digitized by Google

Eſattor debitore in ragione di ſoldi dodeci V. P. al giorno; dichiarandoſi, che queſta contribuzione debba eſſere riſcoſſa da un ſolo Debitore, e non più al giorno; ſicchè il Soldato non abbia a riſcuoter più che ſoldi dodeci, eſcluſo l' Alloggio, ed ogni altra contribuzione per Fieno, Comeſtibili &c.

Non dovranno riſcuoter per Alloggj, e rinfreſchi da' Comuni, per li quali paſſaſſero; mentre li ſoldi quattro ſaranno loro pagati dalla Caſſa del Territorio, o due ſe foſſero d'Infanteria; in tutto, e per tutto giuſta la Terminazione Sindicale 1771. 31. Agoſto.

Data {

GL'

Digitized by Google

GLI Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma hanno ordinato, che la Terminazione delli 16. Ottobre passato colla quale furono limitate le contribuzioni da farsi dai Capitalisti di Tansa ad Investir alla Cancellaria Prefettizia di Vicenza, ed ai Ministri di quella Camera per li Traslati, e Giri da nome a nome de' Capitali di quella natura, sia novamente stampata assieme con la Terminazione dell' Eccellentissimo Magistrato dei Revisori Regolatori alla Scrittura primo Settembre 1766., e trasmessa a tutti li N. N. U. U. Pubblici Rappresentanti della Terra Ferma ove sono Camere, perchè pubblicata, ed affissa in cadauna Città, registrata nei respettivi Uffizj, ed intimata ai Ministri quali incombe, riporti la sua esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Padova li 10. Genaro 1771. M. V.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*
(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*
(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Sodarini Segr.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Onoſciutaſi dal Sindicato Noſtro la neceſſità di provvedere con una limitata contribuzione al Miniſtero alla facilità de' Traslati da Nome a Nome de' Capitali di Tanſa ad Inveſtir, che ſi pagano a' Particolari Capitaliſti da queſta Fiſcal Camera, in tutto, e per tutto in ordine alla Terminazione primo Settembre 1766. dall' Eccellentiſſimo Magiſtrato de' Reviſori, e Regolatori alla Scrittura, che ſarà per comune notizia alla preſente aggiunta, e che dovrà eſſere in tutte le ſue parti oſſervata.

Decretiamo, e ſtatuimo, che preſentata da quelli, che

Digitized by Google

che dovessero far seguire un Traslato, la Supplica al N. U. Capitanio, debbano esser corrisposte alla Cancellaria Prefettizia.

Per il Decreto di Commissione d' informare all' Avvocato Fiscale ———————— L. 1 : 10

Per il Decreto sulla informazione Fiscale, che commette il Giro ———————— L. 2 : —

Al Ministro Scontro per il Giro in Giornale da Nome a Nome, sive Traslato — L. 1 : 4

Per la Copia di Partita del Giro suddetto, che si rilascia dall' Ufficio alla Parte ———————— L. — : 12

Al Ministro Quadernier — Per il Giro in Quaderno, sive Traslato da Nome a Nome ———————— L. — : 12

Per la Copia di Partita del Giro effettuato allorchè venga ricercata ———————— L. 1 : 4

Le Copie autentiche delle Carti inservienti a fondamento del Decreto Prefettizio di Traslato dovranno esser presentate alla Fiscalità per renderne conto nella sua informazione, le quali unitamente ad essa dovranno restare tutte indiminutamente, ed essere custodite in Filza nella Fiscal Camera.

La

La preſente ſia ſtampata, pubblicata, ed intimata alla Cancellaria Prefettizia, ed ai Miniſtri della Fiſcal Camera, ai quali incombe, per la ſua eſecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Vicenza 16. Ottobre 1771.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in* **T. F.**

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor in T. F.*

Gaſpero Sodarini Segr.

Primo

Digitized by Google

Primo Settembre 1766.

ERMINAZIONE

DEL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO

DE' REVISORI, E REGOLATORI

ALLA SCRITTURA

Per il Metodo da tenersi nelle Camere della Terra Ferma nelli Pagamenti di Prò di Tansa ad Investir.



-Mportando sommamente, che nelle Camere della Terra Ferma, nelle quali vengono praticati pagamenti di Prò di Tansa ad Investir, dipendenti da Capitali somministrati al Pubblico negli anni 1703., e 1707. d' instituir un metodo, che vaglia a preservare non solo il Pubblico interesse, ma insieme ancor quello degli attuali innocenti Possessori de' Capitali medesimi, e rilevati da loro Eccellenze gli abusi introdottisi in tale proposito, sono venuti ad estendere li seguenti Capitoli, perchè in avvenire, per quanto a cadauno incombe, sia immancabilmente esequito.

Pri-

Digitized by Google

Primo. Permesso essendo con li Decreti dell' Eccellentissimo Senato 1702. 2. Novembre, e 1703. 20. Gennaro, che li Prò dipendenti dalli predetti Capitali, bonificarsi possino come Contante, in qualsivoglia Gravezza, o Dazio, ed anco nelle Gravezze particolari, quantunque il Capitale fosse in nome d' altri; e meditando loro Eccellenze, senza derogar punto a tale abilità concessa a Capitalisti, nè difficultare, o impedire le Compensazioni, che si vogliono lasciare in arbitrio de' medesimi, di togliere simili abusi; e perciò commettono agli attuali Quadernieri delle Camere della Terra Ferma, e suoi Successori, di non rilasciar li Bollettini di detti Prò se non al Proprietario, o suo legittimo Procuratore, registrandovi sopra il Bollettino stesso, se non a chi pagabile, almeno a chi rilasciato, esigendone di esso la Ricevuta in un Libro, che a tal effetto sarà instituito, acciò sempre rilevar si venga, che fu al Capitalista consegnato, perchè poi da esso ne sia ordinata la riscossione, e compensazione a suo piacere.

Secondo. E perchè eseguiti non vengono li Giri opportuni al caso del cambiamento delle Rappresentanze, sussistendo il Capitale nel primo Nome, quantunque passato sia in proprietà di altre persone, lo che, oltre la confusione, impedisce la cognizione de' veri Titoli legali, e condizione; Sue Eccellenze perciò commettono, che ne'

casi

Digitized by Google

casi d' Acquisti, e di Successioni debbano esser prodotti li Titoli Legali, de' quali, fatta che siasi da chi spetta la cognizione, sia ordinato, ed esequito il giro da Nome a Nome del Capitale, che in ogni pubblico Deposito vien praticato; e lo stesso esequirsi dovrà per li Capitali tutti, che sono in presente da altri rappresentanti; ma non in proprio Nome girati; il tutto relativamente a quanto fu ordinato da' Precessori loro uniti in Conferenza coll' Eccellentissimo Signor Inquisitor sopra le Revisioni, ed Appuntadure, come con Terminazione 16. Maggio 1760. per la Camera di Padova.

Terzo. Tanto li Bollettini delli Prò pagati, o compensati come sopra, quanto ogni altra cauzione, che avesse servito di fondamento alli Giri de' Capitali da Nome a Nome, dovrà il tutto conservarsi nelle Filze opportune, per esser trasmesse di quattro in quattro Mesi al loro Magistrato unitamente ai Libri inservienti alle Revisioni degli ordinarj Quadrimestri.

Quarto. Alli Fedeli Ragionati Revisori alla Terra Ferma, a' quali la presente dovrà esser intimata, resta raccomandato d' invigilare per l' intiera osservanza delli suddetti Capitoli, e di tutti quegli altri, che esistono in tale proposito, non derogranti alli presenti, perchè da es-

si siano pratticati in tutti gl' incontri, che si rendono necessari, ritrovando in alcuno de' Ministri mancanza, dovranno con chiarezza il tutto riferire a Sue Eccellenze per quei castighi, che meriteranno le trasgressioni.

E la presente dovrà esser trasmessa ai Pubblici Rappresentanti, ove sono Camere, perchè da essi sia fatta diffondere per la sua inviolabile osservanza.

(*VICENZO BARZIZA Revisor Regolator.*

(*GIROLAMO VENIER Revisor Regolator.*

(*ANZOLO CONDULMER Revisor Regolator.*

Zorzi Marchi Nodaro.

NOI

Digitized by Google

449

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



ILEVATE dal Sindicato le Partite di debito per Tanſa d' Induſtria aperte ne' Libri Pubblici delle Camere Fiſcali della Terra Ferma a peſo de' Corpi, Arti, Comunità, e Comuni dall' anno 1747., fino al 1755., atteſo il metodo corſo in quel ſpazio di tempo in cui furono aſſegnati ai Comuni medeſimi Carati fiſſi di Tanſa da ripartirſi ſopra gl' individui, con l' inſolidità però de' Corpi medeſimi, e conoſciutoſi, che per queſti debiti, ſono preſſati i Corpi, e Comuni con Atti Pubblici, cadendo a peſo de' ſuoi individui, e le ſpeſe delle eſecuzioni, e quelle di contamenti d' una Gravezza ſopra l' Induſtria di Perſone morte falite, o emigrate, ſi è invo-

cata la carità dell' Eccellentissimo Senato a loro sollievo.

Devenuta però l' Autorità Pubblica con le Ducali 23. del corrente alla risoluzione clementissima di liberar li Corpi, e Comunità da quest' obbligo, e commessane al Sindicato Nostro l' esecuzione; decretiamo, e statuimo.

Primo. Che li Corpi, Arti, Comunità, e Comuni della Terra Ferma, siano, e s' intendano liberati dalla responsabilità dei debiti per Tansa d' Industria, cominciando dal giorno in cui fu stabilito il metodo prescritto dal Decreto 9. Decembre 1747., fino al giorno in cui fu piantato in cadauna Camera il metodo stabilito dall' altro Decreto 31. Maggio 1755.

Secondo. Non potranno però in avvenire esser li Corpi, Arti, Comunità, e Comuni in nessun modo per questa causa molestati, nè astretti ad alcun immaginabile contamento; intendendosi compresi anche que' Comuni, che per tal natura di debito fossero stati da Noi abilitati.

Terzo. Sarà del zelo de' N. N. U. U. Rappresentanti ove sono Camere, commettere ai Ministri a' quali incombe, di far seguire una liquidazione delle Dite perdute,

Digitized by Google

dute, fallite, o emigrate debitrici, perchè queste sieno depenate dai pubblici Libri, dovendo solamente sussistere ed essere responsabili le altre nella loro specialità; dopo di che dovranno essere trasmesse le Note delle Dite cassate, e delle poche esistenti che rimanessero agli Eccellentissimi Magistrati competenti.

La presente sia stampata, diffusa circolarmente in questa Città, e Provincia, e trasmessa a' N. N. U U. Rappresentanti della Terra Ferma ove sono Camere per la sua esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Padova li 27. Novembre 1771.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindco Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Sodarini Segr.

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Dichiarazione di ciò, che con provvedimento generale a tutta la Terra Ferma, in ordine alle Ducali dell' Eccellentiſſimo Senato 5. Settembre decorſo ſi è ſtabilito intorno alle contribuzioni che debbono farſi da' Pubblici Debitori alli Soldati ſpediti in Tanſa ne' Territorj, e per togliere intieramente li diſordini, ed abuſi ſcopertiſi in aggravio del Popolo, e contrarj alle Sovrane caritatevoli intenzioni.

In eſecuzione delle recenti Ducali dell' Eccellentiſſimo Senato dei 12. Decembre corrente, ordiniamo, e riſolutamente comandiamo per la Provincia tutta del Trevisano.

Che

Digitized by Google

Che tolta, ed abolita ogn' altra precedente Terminazione, e vietato qualunque arbitrio, illecito accordo, e dannato abuſo, ſiano ai Soldati a Cavallo, che ſaranno ſpediti in Tanſa coll' autorità dell' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, e Capitanio, contribuiti dal Debitore individuo ſoldi dodeci al giorno, e ſe foſſero ſpediti ſopra il Comune, ſoldi ventiquattro al giorno, come nella Terminazione Noſtra 31. Agoſto decorſo in tutto, e per tutto.

E ſe foſſero inviati a tale uffizio Soldati a piedi, ſiano ad eſſi dal Debitore individuo corriſpoſti ſoldi ſei al giorno, e dal Comune, ſe foſſero ſopra di eſſo ſpediti, ſoldi dodeci al giogno, parimenti in tutto, e per tutto.

Con queſto s' intenderà tagliata ogn' altra pratica, conſuetudine, o contribuzione abuſiva, o anche appoggiata a precedenti Terminazioni, coſicchè queſta ſia la ſola, ed unica da oſſervarſi, ſotto le pene alli Agenti del Comune di pagar del proprio, e di non eſſerle bonificato nella reſa de' conti, ed al Capo di Compagnia, d' eſſer aſtretto al doppio rimborſo di quanto il Soldato aveſſe ardito eſiger di più, e di eſſer punito il Soldato medeſimo, raccomandandone efficacemente ai N. N. U. U. Rappreſen-

tanti pro tempore, tutta la vigilanza per la più ſevera eſecuzioue.

La preſente ſarà ſtampata, e traſmeſſa al N. U. Podeſtà, e Capitanio di Treviſo per eſſer pubblicata, e dif-fuſa per tutta la Provincia, ed intimata a chiunque occorreſſe.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Padova 13. Decembre 1771.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſicor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Iuquiſitor in T. F.*

Gaſpero Sodarini Segr.

NOI

Digitized by Google

NOI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER FER.



ER oggetti del Pubblico diritto, e della Giuſtizia, dovendoſi provvedere ſopra il diſordine rilevatoci in queſta Città nella Camera de Pegni nella diſpoſizione del ricavato dagli effetti dei Debitori per eſſa Camera tradotti, e venduti, quando vi intervenga la ragion della Camera Fiſcale per Gravezza, e Dazj, e potendo ſuccedere, che tali inconvenienti ſi trovino anche in altre Città della Terra Ferma, coll' autorità impartitaci dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio, ordiniamo, e ſtatuimo.

PRIMO. Che qualunque Pegnora, e vendita, che per la Camera de Pegni veniſſe fatta di effetti levati da' Debitori, quando intervenga ragione, ed azione della Camera Fiſcale debba eſſere immediatamente notificata all' Eccellen-

cellente Avvocato Fiscale perchè sia come è dell' Uffizio suo, assister a preservazione delle Pubbliche ragioni per la espedizione, e disposizione del ritratto della vendita a fronte di privati Creditori sequestratarj che vi fossero.

Secondo. Debba però il Camerario de Pegni, quando il credito fosse tutto Pubblico, e non vi intervenissero Sequestri privati, portar immediatamente il dinaro in mano del Contador della Camera Fiscale, detratto l' importar delle spese fatte, ed il resto neto, ch' esborsa in Camera; sopra il qual contamento e nota dovranno li Ministri Scontro, e Quadernier dar credito alla Dita debitrice dell' intiera summa.

Terzo. E quando sopra gl' Effetti medesimi si trovassero altri privati Sequestratarj, sia debito del Camerario stesso senza dilazione arrivando gl' Effetti pignorati, sotto la di lui custodia di dar notizia all' Eccellente Avvocato Fiscale della quantità, e qualità degl' Effetti trasportati, del nome del Debitore, e dei nomi dei Sequestratarj privati, perchè preceda lo stesso a norma delle Leggi alla cognizione e diffesa delle Pubbliche Ragioni.

Quarto. Passando in questo caso il Deposito nel Santo Monte sarà esequito sopra l' intiero del medesimo

ciò

ciò che verrà deciso per Giustizia, dovendo sempre il danaro, che andasse a difalco del Credito Pubblico esser portato in Camera, e girato il di più a Credito della Dita debitrice nelle forme prescritte di sopra.

Quinto. Quall' ora poi dagl' Eccellentissimi Magistrati della Dominante fossero chiamate a Venezia le summe, che esistessero nella Camera dei Pegni, o siano gia depositate sul Monte ritratte da' Effetti venduti di Debitori, o fossero per vendersi, e che in fatto si vendessero affine di esequire il comando, all' ora dovrà il Camararo de Pegni presentar in Camera Fiscale la nota del Denaro trasmesso agl' Eccellentissimi Magistrati respettivi con li nomi dei Debitori, da' quali furono levati gl' Effetti venduti, ed il ricavato neto, che verrà spedito; E li Ministri della Camera Fiscale a quali incombe, doveranno far li giri opportuni a Credito della Dita debitrice per la summa notificata dal Cameraro.

Sesto. Trasmetteranno essi Mininistri all' occasione delle note Mensuali che spediscono all' Eccellentissimo Inquisitorato alle Revisioni, ed Appontadure Copia delle annotazioni al Margine della partita, ed il Fondamento sopra il quale le hanno formate, con espressione della summa girata a Credito della Dita debitrice, e spedita al Magistrato, affin-

affinchè negli incontri de passaggi da Cassa, a Cassa sia nell' Eccellentissimo Inquisitorato riconosciuto quanto occorre a Pubblica cauzione.

La presente sarà intimata all' Eccellente Avvocato Fiscale, Ministri della Fiscal Camera a' quali incombe, pubblicata in questa Città, e trasmessa a' N. N. U. U. Rappresentanti della Terra Ferma ove sono Camere per le intimazioni, e pubblicazioni medesime.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Udine 26. Giugno 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

L. D. Addì 5. Luglio 1772. Treviso
Fù pubblicato al Luoco solito, e consueto premesso
il suono della Tromba molti presenti.

Il Coad. Ord. Pret.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



ENERANDO l' abuſo delle Armi, benchè in Perſone munite di legittime Licenze, frequenti diſordini, e violenze, con turbazione della pubblica tranquilità, e con ſcandalo ai Sacri riguardi di Religione, deviene il Sindicato Noſtro ad aſſolutamente proibire in queſta Città, e Provincia, e nelli Territorj di Conegliano, Feltre, Belluno, Baſſan, e Ceneda, l' uſo, e la delazione delle medeſime di qualſiſia ſorte alle Chieſe, in qualunque Funzione, ne' Mercati, Fiere, Conſigli, Vicinie, ed in ogni altra Radunanza, o Unione di Popolo, ſotto pena a chi contrafaceſſe di Lire quaranta de piccoli d' applicarſi alli Detentori, e di Prigione, ed altre ad arbitrio della Giuſtizia; e ciò tanto in queſta Città, che in tutto il Territorio. Sarà debito de' Degani, Podeſtà, Merighi, ed Uomeni di Comun, Giuriſdicenti, Comunità, e Capi del-

Digitized by Google

pi delle Ville, e Comuni d' invigilare all' adempimento del presente Proclama, facendo seguire l' arresto de' Delinquenti.

Così pure s' impone preciso obbligo alli Ministri, ed Uffiziali di Corte di arrestare in questa Città, e Provincia, e Territorj di Conegliano, Feltre, Belluno, Bassan, e Ceneda chiunque fosse trovato in trasgressione di questo Nostro risoluto ordine.

Il presente dovrà essere pubblicato, ed affisso in questa Città, in tutta la Provincia, e per lo stesso effetto trasmesso alli N. N. U. U. Pubblici Rappresentanti di Conegliano, Feltre, Belluno, Bassan, e Ceneda, e letto nelle Chiese Parrocchiali in giorno Festivo al tempo della Messa Solenne, ad universale notizia, perchè ottenga la sua osservanza otto giorni dopo la pubblicazione.

Data dal Sindicato in Terra Fer. Treviso li 11. Agosto 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in* ***T. F.***

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Soderini Segr.

NOI

Digitized by Google

N O I
GIROLAMO GRIMANI,
ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



RICHIAMAR volendo il Sindicato Noſtro alla dovuta obbedienza anche a queſta parte, a Conegliano, Ceneda, Belluno, e Baſſano le Leggi in propoſito d' Armi, facciamo pubblicamente intendere, e ſapere.

PRIMO. Che niuno di che grado, e condizione eſſer ſi voglia ardiſca per l' avvenire portar Armi da Fuoco, da Punta, da Taglio di qualunque ſorte, fuorchè quelli unicamente muniti di legitime Licenze, e queſti abbiano la libertà per le ſole Armi, e ne' Luoghi, e nel tempo in eſſe Licenze eſpreſſamente dichiariti, ſotto pena a chi contrafaceſſe di ſoggiacere al rigor delle Leggi nella materia.

SECON-

Digitized by Google

Secondo. In ordine alla Pubblica volontà spiegata nelle Ducali dell' Eccellentissimo Senato 14. Luglio, e 13. Settembre 1770. sopra varie specie di Carte, che si è scoperto far valere abusivamente come Licenze d' Armi, si dichiarano nulle, e di niun valore, benchè avessero Marca di essere state reviste dall' Uffizio del Sindicato, le Fedi rilasciate da Pubblici Rappresentanti, o dai Pressidenti del Collegio de' XX. Savj dell' Eccellentissimo Senato a' Uomini delle tre Leghe Grigie, stante esser caduto il Trattato, cui erano appoggiate.

Terzo. Per le Ducali medesime restano annullate, tuttocchè con la detta Marca d' esser state reviste, le Licenze d' Armi rilasciate in altri tempi sotto il titolo di transito de' Sali per lo Stato di Milano, come titolo non più sussistente.

Quarto. In ordine pure alle deliberazioni dell' Eccellentissimo Senato 27. Novembre 1770., s' intenderanno nulle, e di niun valore le Fedi, o Passaporti, che dopo trè Mesi da questo giorno si trovassero rilasciate a Uomini dei Svizzeri dei due Cantoni, quanto riguarda la facoltà di portar Armi, nello Stato della Serenissima Repubblica, da qualunque Uffizio, e Reggimento fossero rilasciate, non facendo per il Decreto suddetto il

Trat-

Digitized by Google

Trattato con essi Cantoni l' effetto di accordar loro tal facoltà; dovendo dopo detto termine restar soggetti, come tutti gli altri al rigor delle Leggi.

Quinto. Non dovendo li Passaporti, che uscissero dai Ressidenti, e Consoli Veneti, o da Esteri vicini Feudatarj servire che per la sola occorrenza di viaggio da Stato a Stato, e però proscritti con la suddetta Ducale 13. Settembre tutti quelli di vecchia data, e senza limitazione di tempo, si dichiarano essi, giusta la Pubblica volontà, nulli, ed invalidi.

Non potranno per conseguenza servire di scorta per l' avvenire Passaporti dell' una, o dell' altra natura dentro li Pubblici Stati a Persone Suddite, come Estere per l' uso dell' Armi, se non dentro il periodo di Mese uno dalla data del Passaporto.

Sesto. Circa la quantità delle Licenze d' Armi per li Dazj, e Dazioli di cadauna di dette Camere, tanto affittati, quanto dati in limitazione, fissate dalle Sindicali de' Precessori Nostri 24. Ottobre 1722., si riconferma quanto fù prescritto nelle medesime.

Restano però in adempimento della Pubblica volontà che vuole rissolutamente sradicati abusi tali offendenti il suo Sovrano dirito, e perniziosi alla sicurezza de' Sud-

diti, eccitati li N. N. U. U. respettivi Pubblici Rappresentanti pro tempore all' uso della maggior vigilanza, ed incaricati li Ministri della Giustizia alla pontuale esecuzione, perchè che fosse trovato con Armi, o senza la scorta di legali Licenze, o con alcuna delle suddette Carte, che dall' Autorità dell' Eccellentissimo Senato sono rese invalide, sia arrestato, e soggiaccia al rigor delle Leggi.

Settimo. Premendo al Sindicato Nostro il venir in chiaro per passare alle più severe punizioni, se mai si osasse da qualunque sorte di Persona assicurare alcuno con qual si sia genere di Carta propria, o altro segno, o intelligenza, nell' uso dell' Armi, che alla sola Autorità Pubblica è riservato, si terrà aperto Processo d' Inquisizione, e si riceveranno Denunzie secrete con promessa di segretezza, e premio di Ducati 20. Valuta Piazza al Denunziante, provata la colpa, tuttocchè lo stesso fosse la Persona munita di tali dannate Carte, o intelligenze.

E la presente sia pubblicata in questa Città, e Provincia, e nelle Città, e Territorj di Conegliano, Ceneda, Bel-

Digitized by Google

 465

da, Belluno, e Bassano, nonchè nelle Chiese in giorno Festivo ad universale notizia per la sua esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso li 3. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

Addi 11. Settembre 1772.

Fu Pubblicato in Treviso il presente Proclama per Pubblico Trombetta a' Luochi soliti, e con le solite formalità molti astanti &c.

Digitized by Google

NOI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



MAGGIOR tutela, e diſciplina del Dazio Iſtrumenti, e Teſtamenti, che da tutti di queſta Città, e Provincia, e così di Feltre, Belluno, Ceneda, Conegliano, e Baſſano, e Giuriſdizioni, e Vicariati deve eſſer pagato; fermi gl' Ordini finora emanati, e ſingolarmente il Proclama approvato 1726. 8. Aprile, e quello del Magiſtrato Eccellentiſs. de' Reviſori Regolat. delle Entrade Pubbliche parimenti approvato con Ducali 24. Marzo 1757., intorno agl' obblighi delli Uffizj delle Notifiche, ſeguendo ciò che ſi è ordinato per le altre Città, e Territorj, e che fu dalla Pubblica Autorità approvato.

Decre-

Digitized by Google

Decretiamo, e ſtatuimo che li deſtinati dai Collegi de' Nodari delle Città reſpettive infradeſcritti, alla Reviſione de' Protocolli, de' reſpettivi Nodari, ſiano tenuti non licenziare, al caſo della Reviſione alcun Protocollo, ſe da eſſi non ſarà prodotta ogni volta inſieme ai loro Protocolli, o la Fede giurata del Daziere, o Governatore, camminando il Dazio per conto Pubblico, che ſopra gl' Atti tutti ſoggetti al Dazio medeſimo da eſſo raſſegnati, ſia ſtato pagato il Dazio, ovvero eſiſtano nei medeſimi Iſtrumenti le Bollette reſpettive che aſſicurino il pagamento del Dazio ſteſſo, in pena ai Nodari della immediata ſoſpenſione, come è già dalle Leggi preſcritto per qualunque altro diffetto.

Dovranno inoltre li detti deſtinati alla Reviſione partecipare a' N. N. U. U. Rappreſentanti pro tempore le commiſſioni, per eſſere traſmeſſe a notizia dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato de' Conſervatori ſopra le Leggi, ed a quello de' Reviſori Regolatori delle Entrade Pubbliche in pena a cadauno d' eſſi, mancando a tale incombenza, di Ducati venticinque da eſſer levata da' N. N. U. U. Pubblici Rappreſentanti, ed applicata giuſta le Leggi.

Treviso Revisori dei Protocolli Sp: Sp: Prior, Presidenti, e Cancelliere.

Feltre, due Presidenti.

Belluno, Priori.

Conegliano, Gastaldo, e Sindici.

Bassano, Gastaldo, o Priori.

Castel-Franco, Capo, e Presidente.

Noal, Revisori in Treviso.

Uderzo, Priore, ed un Presidente.

Saravalle, Gastaldi.

Motta, Priore.

Ceneda, Proposito, e Presidenti.

Asolo, Priore, e Presidenti.

Porto-Buffolè, Revisori in Treviso.

Collalto, e San Salvador Spet: Vicario, ed un Nodaro.

Cordignano, Priore, e Presidenti.

San Polo, Revisori di Treviso.

San Donà, Revisori di Treviso.

Cesana, Revisori di Feltre.

Valmareno, Eccellente Vicario di Co: Co: Giurisdicenti.

La

La presente sia stampata, e pubblicata in questa Città, ed in tutta la Provincia, non che nelle Città, e Territori di Feltre, Belluno, Conegliano, Ceneda, Bassano, ed in tutte le Giurisdizioni, ed intimata a chiunque occorresse per la sua esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso li 12. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Sodarini Segr.

Addì 16. Settembre 1772.
Fu pubblicato in Treviso il presente Proclama per Pubblico Trombetta a' Luochi soliti, e con le consuete formalità molti astanti &c.

Digitized by Google

TERMINAZIONE
STABILITA

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIGNORI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.

In propoſito delli Traslati ſugli Eſtimi de' Corpi, e nella Fiſcal Camera in quanto alli Campatici.



ERSANDO il Sindicato Noſtro nella materia delle Gravezze de Mandato Dominj, e del pagamento de' Campatici, trova argomento della maggior importanza, e diſordine degno di correzione, e di riparo quello che la malizia, o l' indolenza de' Poſſidenti cauſa agli Eſtimi di queſti Corpi, ed a Pubblico Patrimonio nell' impianto del Campatico, ommettendo l' eſecuzione de' Traslati, per il che con la ſucceſſione de' tempi, perdendoſi le

trac-

Digitized by Google

traccie dei Possessori, e fino le ubicazioni dei Beni, sfuggono questi al pagamento delle Imposte.

La vigilanza Pubblica, non lasciando di addattar provvidenze, impose Leggi, ed Ordini in questa materia, e li precedenti Sindicati 1699., e 1722., a' quali si riferisce il Proclama 30. Decembre 1769., esecutive delle Ducali dell' Eccellentissimo Senato dello stesso giorno, rinnovò le Leggi stesse, incaricandoci di prestar tutta la cura alla loro osservanza.

Non dovendo però tolerarsi l' inesecuzione che tuttavia si scuopre, ma astringere con sode regole li Possidenti, li Nodari, ed il Ministero all' osservanza delle Leggi per giustizia, per chiarezza, e facilità dell' Esazione, coll' autorità impartitaci dal Serenissimo Maggior Consiglio, ordiniamo, e precisamente comandiamo per tutta la Terra Ferma.

Primo. Che tutti quelli che possedono, per qualsivoglia Contratto, Testamento, Vadimonio, Divisioni, ò altro titolo, segnato dopo il giorno presente, Beni di qualunque sorte, in poca, o molta quantità, quali fossero descritti al Nome di altre Persone, debbano dentro il termine di Mesi trè, aver esequito il Traslato, tanto in Gravezze, quanto in Campatico per le Terre, al che

man.

mancando saranno dagl' Uffizj respettivi esequiti li Traslati coi metodi ordinati nella presente Terminazione, e colla doppia imposta per il primo anno di Gravezze, e Campatico, da restare a benefizio delle Casse respettive; dalla qual pena per puro tratto di Pubblica clemenza si sollevano quelli, che sono mancanti di Traslati per Contratti, e Passaggi sin ora seguiti.

Secondo. Sia vietato all' Uffizio delle Notifiche instituito in questa Città il riceverne alcuna di Instrumento Notariale, o Carta privata, che per qual si voglia titolo trasferisca Dominio da una ad altra persona di Terre, Case, Averi, Livelli, Fondi, ed altro Bene, e Possedimento in poca, o in molta quantità, se prima da Fede a Stampa dell' Estimo del Corpo a cui si trova il Bene Allibrato, e dall' Uffizio Deputato alli Campatici quanto alle Terre per il Campatico, giusta la Formula qui appiedi stampata non consti esequito in esso Estimo, ed Uffizio il Traslato, qual Fede pure sarà conservata in Filza colla Notifica, in pena al Ministro Deputato a quell' Uffizio di Ducati venticinque V. C. per cadauna volta, da levarsi dalli Nobili Uomini Rettori pro tempore, ed applicarsi giusto le Leggi.

Ter-

Digitized by Google

Terzo. Li Ministri delli competenti Uffizj tanto in Gravezze, quanto in Campatico di qualunque eseguito Traslato siano tenuti consegnare immediate Copia all' Esattor Ressiduario, onde esistendo debito nell' Uffizio Ressiduario sopra li Beni Traslatati abbia trasportare il Debito, che vi fosse al nuovo, o nuovi Possessori, salve sempre le ragioni tra le Parti rapporto al pareggio di Debito, e Credito respettivamente al tempo del possesso goduto.

Quarto. Se il titolo del Contratto è fondato sopra Instrumento Notariale, che dichiari la qualità del Bene, quantità, rendita, e confini, a norma delle condizioni, che si ricercano nelli respettivi Estimi de' pubblici Corpi, allora ognuna delle Parti potrà da per se, senza che occorra la presenza dell' altra, presentarsi coll' Instrumento all' Uffizio del Corpo ove si trova Allibrato il Bene, e così all' Uffizio dell' Ordinario Pretorio, li Ministri dei quali Uffizj dovranno senz' altro esequire il Traslato, in tutto, e per tutto come nell' Instrumento, col trasporto del debito, giusto il suespresso Articolo.

Quinto. Se poi il titolo del Contratto fosse mancante di alcuno delli esenziali requisiti voluti dalle forme delle

delle alibrazioni de' Beni a respettivi Estimi, e quanto al Campatico, mancasse della quantità, ovvero fosse sopra Carta privata, potrà in tal caso ognuna delle Parti, intimare all' altra un Mandato, che la chiami dentro il termine di giorni quindeci almeno a comparire all' Ufficio del Corpo in cui stà allibrato il Bene, per fare il Traslato della tal Terra, Casa, o altro Fondo descritto nell' Estimo, esprimendo nel Mandato il Nome, il sito, o la quantità, e qualità del Bene, giusto l' Articolo Quarto, e protestando, che se non comparirà, sarà nonostante dall' Uffizio competente esequito il Traslato a tenor del Mandato. In questo caso, adempita l' intimazione, e passato il termine, il Ministro dell' Uffizio del Corpo al quale appartiene, e così l' Uffizio dell' Ordinario Pretorio esequirà come sopra.

Sesto. Volendosi che alla fine siano scoperti li diffettivi, e rimessa la necessaria allibrazione de' Nomi realmente in oggi possidenti, a fronte de' Beni posseduti. Ordiniamo: che in avvenire, cominciando da questo primo anno, li Corpi, Città, Clero, Territorio, Castelle, e la Fiscal Camera quanto alle Terre per il Campatico, spedindo i Fanti al tempo solito a' Sequestri contro i Debitori, trà il numero de' quali principalmente si conosce

nosce esser compresi li diffettivi di Traslati, siano tenuti consegnar ai Fanti medesimi un Libretto in due facciate, sopra una delle quali siano descritti con conveniente distanza dall' uno all' altro, e numerati al Margine li Nomi, o Dite attualmente piantate sui pubbli Libri, e l' altra facciata sia vuota. Dovranno i Fanti sotto pena della privazion del Carico, portare effettivamente, ed indistintamente tutti i Sequestri, ed intimarli alle persone de' Padroni, ovvero Affittuali, Livellarj, o Lavoratori.

Settimo. All' atto d' intimare a cadauna Dita il Sequestro risconteranno se il Possessore sia veramente quello piantato sui pubblici Libri, ed in questo caso deseriveranno nella facciata opposta il Nome, e Cognome. Scoprendo che il Bene sopra cui cade il Sequestro sia posseduto da una, o più persone diverse dall' Impianto, rileveranno dalli Affittuali, Livellarj, o Lavoratori, ed ancora coll' opera de' Parrochi, Massari, Degani, o altri Capi delle Ville, e Comuni, e con le maggiori diligenze tendenti alla possibile chiarezza chi sia il vero Possessore, o Possessori a Corpo per Corpo, e a Dita per Dita delle Terre, Case, Edificj, Livelli, ed ogni altro Avere, ed il Nome dell' Affittuale, Livellario, o Lavora-

rato-

Digitized by Google

ratore, e li descriveranno nella facciata opposta, tali, e quali li avranno rilevati.

Questi Libretti dovranno li Fanti puntualmente, ed intieramente riportare, e restituire all' Uffizio da cui l' avranno ricevuti colle respettive annotazioni come sopra.

Ottavo. Restituiti questi Libretti dai Fanti ai respettivi Uffizj, dovendo risultare dalle annotazioni descritte in essi li diffetti de' Traslati trà la Dita al cui nome fu spedito il Sequestro, e quella del Possessore, o Possessori attuali, siano da cadauno di detti Uffizj, da quali saranno usciti, trasportati diligentemente sopra un Libro a parte li Nomi de' Possessori espressi nelle annotazioni fatte dai Fanti col suo Numero a cui furono piantati, e raccolte così le Dite scoperte, sarà da cadaun Uffizio per le Dite respettive pubblicato un Stridore generale, e così in Città, che nelle Castelle, Vicarie, Giurisdizioni, e Ville, in trè giorni Festivi successivamente, che dovrà esser affisso alle Porte delle Chiese d' ogni Comune ad universale notizia, a piedi del qual Stridore siano descritte le correzioni da farsi delle Dite comprese in quella Castella, Vicaria, o Giurisdizione cui

sarà

sarà diretto lo Stridore medesimo, giusto la Formula qui appiedi estesa.

Con questo Stridore s' intenderà intimato, che non facendosi fondatamente constare in contrario a quanto sarà espresso a piedi del Stridore medesimo sopra ogni Dita, e ciò dentro Mesi trè dal giorno della pubblicazione, sarà eseguito il Traslato in conformità.

Nono. Perciò passato anche questo abbondante termine sarà effettivamente esequito sui respettivi Pubblici Libri dell' Ordinario Pretorio, o dei Corpi dai Ministri competenti, e riconosciuto per debitore l' attual Possessore, e spediti al di lui Nome in avvenire li Sequestri.

Decimo. Essendo giusto, che tanto li Ministri degli Uffizj, quanto li Fanti per queste loro estraordinarie fatiche, e per animarli all' esatto adempimento, in vista non solo del Pubblico interesse, ma della Giustizia, ricevano una conveniente mercede, si stabilisce, che salve le misure delle Tariffe de' Ministri per li Traslati spontaneamente esequiti, per quelli poi che si esequiranno per effetto dello Stridore, che sarà d' anno in anno pubblicato, in vece del pagamento a Tariffa, siano aggionti nel pagamento delle Gravezze del primo anno, per conto del

to del Traslato, e per una sol volta soldi dodeci V. P. ed altretanti nella prima Ratta del Campatico a carico del Possidente al cui Nome sarà stato portato l' Avere, de' quali il terzo sarà a benefizio del Fante, e gl' altri due terzi a benefizio del Ministero, e ciò tanto per le Graverze agl' Uffizj de' Corpi, quanto per il Campatico all' Uffizio dell' Ordinario Pretorio.

Undecimo. Per condurre ad osservanza le Provvidenze contenute nelle Sindicali 1699. 28. Agosto, universali per tutta la Terra Ferma, e ripetute da quelle de' Precessori Nostri dovranno li Nodari tutti di questa Città, Podestaria, Castelle, e Giurisdizioni: cioè Castel Franco, Noal, Mestre, Aſolo, Uderzo, Motta, Porto buffolè, Seraval, Ceneda, Tarzo, S. Polo, Collalto, S. Salvador, e Cesana dentro il termine di Mesi sei aver presentata, o trasmessa nella Cancellaria di Comun in Treviso una nota distinta da dieci anni addietro, o per quel minor tempo dacchè si esercitassero nella Professione, formata anno per anno, cioè prendendo da primo Agosto 1762., fino a tutto Luglio passato di tutti gl' Istrumenti, Cessioni, Vendite, ed altri Atti Pubblici per i quali sia seguito passaggio di Dominio da una ad altra Persona di Terre, Case, Edificj, Livelli, ed altri Fon-

di, o

Digitized by Google

di, o Averi, colla data dell' Atto, Nome, Cognome, e Patria dei Contraenti, e Beni contrattati, ovvero una Fede di non aver ſtipulati Inſtrumenti di queſta natura nel decenio preſcritto.

Duodecimo. Ed affinchè ſia noto il Numero, e Nomi de' Nodari tutti alla Cancellaria di Comun per quelle iſpezioni, che gli vengono con la preſente ingionte, li Preſidenti dell' Onorando Collegio di queſta Città dovranno far tenere all' Uffizio della Cancellaria di Comun Copia del Catalogo di tutti i Nodari di Città, e Territorio, e così li Capi delli Collegi delle Caſtelle, o Provveditori delle medeſime, e li Vicarj delle Giuriſdizioni faranno tenere il Catalogo ſteſſo di tutti i Nodari del reſpettivo Diſtretto dentro lo ſpazio di giorni quindeci, e così di Anno in Anno dentro il Meſe di Decembre, una Nota dei mancanti, e dei uuovamente eletti.

Decimoterzo. Col fondamento di queſte Note prima l' Uffizio alle Gravezze della Magnifica Città, incontrerà i Nomi delle Dite allibrate a proprj Eſtimi, e ſopra quelle che troverà, eſequirà *ipſo facto ex offitio* ſenz'

altra

altra intimazione il Traslato, e porterà sopra il nuovo Nome, e Dita il debito, che esistesse alla Dita spogliata, come annesso al Bene per la quantità di Terre, o altro Avere, che da una in altra si trasferisce, come nell' Articolo terzo.

Decimoquarto. Fatta questa operazione dall' Uffizio della Città per quello che le appartiene, li Ministri di esso, le dovranno consegnare con Ricevuta a quello del Reverendo Clero, da questo dovranno passare a quello del Territorio, da quello del Territorio all' Ufficio dell' Ordinario Pretorio per il Campatico, affinchè cadaun Uffizio incontri le Dite, ed eseguisca li Traslati per quella parte che gli appartiene, e ciò dentro il corso di Mesi quattro successivi dal giorno della consegna delle Note a' Ministri della Città, dovendo conseguire li Ministri del Corpo, e quello dell' Ordinario la mercede di soldi dodeci per ogni Dita, come nell' Articolo Nono in vece della mercede per Tariffa.

Decimoquinto. Finito questo giro, dopo il quarto Mese. Dovranno queste Note dei Nodari esser rimesse nell' Uffizio della Cancellaria di Comun, e sarà debito del

del Ministro Cancelliere di osservare se in forza delli Contratti enonziati nelle Note stesse abbia ad essere eseguito negli Estimi di alcuna delle Comunità, Castelle, e Giurirdizioni sopraindicate li Traslati, ed a quella parte col mezzo del N. U. Pubblico Rappresentante far trasmettere la respettiva Nota, onde sollecitamente adempisca l' incombente Ministro il Traslato, incaricandolo di doverla poi prontamente rimettere; perchè abbia il predetto Cancelliere a custodirla in filza a fondamento delle operazioni fatte nelli Estimi, ed a lume, e fondamento di chi riccorresse.

Decimosesto. Per l'avvenire dovranno periodicamente i Nodari di Città, e Territorio, e delle Città, Castelle, e Contadi dentro il termine del Mese di Gennaro estraere la Nota degli Instrumenti, ed Atti che avessero rogati nell' Anno precedente, per i quali fosse seguita traslazione di Dominio, o altro come sopra, e questa far tenere all' Uffizio della Cancellaria di Comun, perchè siano adempite Annualmente tutte le Operazioni, ed Ordini suespressi, dal qual Uffizio sarà sul fatto rilasciata Fede gratis col Nome del Nodaro che avrà eseguito, e sarà marcato in detta Fede il Numero degli

Istrumenti, ed Atti dati in Nota, perchè possa il Nodaro presentarla assieme coi Protocolli all' Annuale Revisione.

Debimosettimo. Li Priori, e Deputati dei respettivi Collegi Notariali di questa Città, dei Collegi delle Città, e Provveditori, o Capi, o altri destinati alla Revisione de' Protocolli, debbano osservare se esista nella presentazione la Fede, e se il Numero degl' Istrumenti, o Atti di questo genere da essa indicato corrisponda a quello che troveranno nella Revisione, come si è prescritto loro per il Dazio Istrumenti, e Testamenti, in pena ai Nodari, se non fossero muniti della Fede, o si scoprissero diffetti nel Numero degli Atti Notificati, dell' immediata sospensione del Carico, delle quali scoperte sarà obbligo dei Deputati alla Revisione, portarne la Relazione al N. U. Podestà, e Capinanio per l' esecuzione della pena cominata, e quindi passi all' Uffizio della Cancellaria di Comun, perchè siegua il giro, e le operazioni ordinate nel Capitolo XIV.

Decim' ottavo. Resta risolutamente ordinato al Ministero, così dei Corpi, come della Camera, che nel ricevi-

cevi-

 45.

cevimento delle Note dei Nodari, rilascio di Fedi, o altro Atto occorrente per l' esecuzione dei presenti Ordini, non abbia a praticarsi veruna corrisponsione in privato aggravio, fuorchè quella prescritta nei Capitoli.

Dell' esecuzione di questi Ordini, sarà merito delli N. N. U. U. Rappresentanti pro tempore, prender la cura più attenta, ed impegnata, come importa a riguardi di giustizia, alla pubblica esazione delle Gravezze, e Campatici, ed all' interesse dei Corpi, riferendo dell' esecuzione in cadauna parte dei medesimi il risultato al Magistrato Eccellentissimo dei Revisori, e Regolatori dell' Entrade Pubbliche: come pure prestando con la loro Autorità il pressidio che occorresse, correggendo le ommissioni de' Ministri, e partecipandolo allo stesso Eccellentissimo Magistrato per li dovuti compensi.

La presente sia stampata, pubblicata in questa Città, ed in tutta la Provincia, notificata, registrata, e tenuta affissa negli Uffizj de' Corpi, nella Fiscal Camera, nell' Uffizio Fiscale, Cancellaria di Comun, ed in quel-

 lo al-

Digitized by Google

lo alle Notifiche, ed intimata ai Collegi Notariali di questa Città, e delle Città, Castelle, e Giurisdizioni soggette, come pure a chiunque occorresse per la sua esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Fer. Treviso 14. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

FOR-

Digitized by Google

FORMULA DI FEDE

Per li Traslati esequiti.

GRATIS.



DAll' Offizio

si fa certa, ed indubitata Fede, come si sono Traslatati dalla Dita di

Campi
Case
Livelli
ed ogn' altro Avere, e Possedimento.
E si sono portati alla Dita li detti
Campi
Case &c.
in vigor di

Fatti anche li dovuti giri sui Pubblici Libri, come fu prescritto dalla Sindicale 1772.

FOR.

Digitized by Google

FORMULA DI STRIDORE



SI fa intendere, e ſapere alli ſotto deſcritti Poſſeſſori delle Terre, Caſe, Livelli, Edeficj, o altri Beni, ſono alla Dita, che ſtà a fronte de' Nomi loro, che ſe dentro il termine di Meſi tre, dal giorno della pubblicazione del preſente, non faranno conſtare fondatamente in contrario a quanto ſarà qui appiedi eſpreſſo, ſarà eſequito il relativo Traslato, come è preſcritto nella Terminazione Sindicale de dì 14. Settembre 1772.

ESTIMO DELLA MAGNIFICA CITTA'.

Da Dita N. N.

per Campi   poſti in   a N. N.

Caſe

Livelli &c.

ESTIMO DEL REVERENDO CLERO.

Lo ſteſſo.

ESTIMO DELLA PODESTARIA, O CASTELLA N. N.

Lo ſteſſo.

NOI

Digitized by Google

487

NOI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



ALLE relazioni raſegnateci da Miniſtro del Sindicato ſpedito a Seravalle a far il fondo alle Caſſe di quel Santo monte di Pietà, e Fontico, rilevato abbiamo eſſere in quella Podeſtaria paſſati in conſuetudine pernicioſi abuſi, introdotti, e mantenuti dal Miniſtero in ſtudio di tener coperti con malizioſe connivenze gli Uſurpi, a pregiudizio non ſolo delle due Caſſe ſuddette, ma anco di quella della ſteſſa Podeſtaria, a cauſa de' quali ſi rende impotente di ſupplire ai naturali ſuoi peſi.

Neceſſario pò facendoſi rimettere per l'avvenire nel Miniſtero la diſciplina voluta dalle Leggi, e ridurre ad un ſiſtema più cauto le reſpettive amminiſtrazioni, diſtintamente quella del Santo Monte di Pietà, al quale il Popo-

Digitized by Google

Popolo, e li Capitalisti sotto l' ombra della Pubblica fede fidano i loro Effetti, e Capitali; Ordiniamo, e prescriviamo, che alli rispettivi Capitolari siano aggiunti li seguenti Ordini Nostri, e per le Esazioni delle Pubbliche Gravezze in Podestaria, sia osservato quanto segue.

O R D I N I

In rapporto all' Esazione della Podestaria.

PRIMO. Essendo solita la Podestaria di Seravalle mantenere per oggetti di Ecconomia un solo Esattore di tutte le Gravezze, che ad essa devono esser pagate da suoi Contribuenti per il Caratto, di cui và Debitrice annualmente verso la Pubblica Cassa, si assente, che così continui anco per l' avvenire a condizione però, che sia cambiato di anno in anno col metodo de Pubblici Incanti, da esser praticati due mesi prima del terminar dell' Esattoria corrente per essere preferito quello, che si esibisse di esercitarla a prezzo minore, ed in mancanza di Concorrenti all' Incanto, devenirà il Consiglio a nuova elezione, nominando almeno due de' più idonei alla ballotazione.

SE-

Secondo. Se avveniſſe, che l' Eletto ricuſaſſe il carico, e che per mancanza di concorrenti doveſſe queſto reſtare nell' attuale, non potrà egli aſſumere l' Eſattoria per l' anno ſuſſeguente, ſe prima non avrà reſi li conti, e fatto il ſaldo della precedente, come ſi preſcrive nell' Articolo ſeguente.

Terzo. Al terminar di cadaun anno dovranno immancabilmente eſſer fatti i conti all' Eſattore, e lui ſarà obbligato far il ſaldo completo della ſua Eſazione in effettivo contante nella Caſſa della Podeſtaria, e queſto ſaldo dovrà ſempre eſſere eſteſo in Libro, e ſottoſcritto dai Deputati, e Ragionato, che ne avrà fatto l' incontro, e Cancelliere.

Quarto. Li Libri di cadaun Eſattore uſcito dopo la ſignatura del Saldo dovranno reſtare in Cancellaria della Podeſtaria, ed eſſervi cuſtoditi dal Cancelliere, che al caſo di mancanza di alcuno di eſſi ne ſarà reſponſabile.

Quinto. Non potrà nè per offerta sù gl' Incanti, ne per Elezione fatta dal Conſiglio eſſere admeſſo all' Eſattoria chiunque foſſe Debitore alla Comunità, o Pieggio de Debitori; E ſe ciò mai accadeſſe, s' intenderà nulla la deliberazione ſull' Incanto, o l' Elezione, in pena a

chin-

chiunque osasse di assumerla di Ducati cento applicati alla Cassa del Monte.

Sesto. Sarà obbligo del Cancelliere di esporre immediatamente tali eccezioni, o sull' Incanto, o al Consiglio, al Nome delle Persone che ne fossero marcate, in pena di Ducati venti per cadauna volta, che ciò ommettesse, applicati come sopra.

Settimo. Essendo solita la Podestaria di dare al suo Esattor attuale delle Gravezze correati anco l' esazione de resti delli anni anteriori, dovrà il medesimo tener due Libri separati, uno per l' Esattoria corrente, l' altro per quella de Resti, e rispetto a questi dovrà al suo ingresso all' Impiego ricevere dal Cancelliere un' Estratto de Debitori, ed assiduamente impiegarsi alla riscossione, obbligando i renitenti, e convenendoli colli atti di Giustizia.

Ottavo. Alfine di ogni Mese dovrà portar alla Cassa della Podestaria una Nota distinta a Nome per Nome, e Summa di tal riscossione, che avrà fatta in quel Mese, e dovrà esser registrata a parte nel Libro a ciò destinato, ed il Cancelliere, presso il quale esiste il Libro Resti, dovrà a norma di detta Nota, che custodirà in una filza intitolata ESAZION RESTI accreditar le rispet-

Digitized by Google

rispettive Dite, ed il Soldo riscosso dovrà esborsarlo nella Cassa suddetta, facendosi far di volta in volta la ricevuta dal Cassiere in un Libretto, che sarà in obbligo di custodire per presentarlo ad ogni Pubblica richiesta, o de Deputati al caso di qualche confronto.

Nono. Nel caso, che scoperta venisse la suddetta Mensual Nota mancante di partite scosse, e non girate, sarà obbligo de Deputati renderne partecipato il N. U. Podestà, e Capitanio di Treviso per gli effetti di Giustizia a cautella delli Esborsanti, ed a correzzione dell' Esattor impontuale.

Decimo. Sarà obbligo dell' Esattor cautar con sua Ricevuta chiunque pagasse per saldo, o a conto, ed in caso, che per connivenze d' interesse, avesse trascurata qualche Esazione, convinto, che sia di collusione, sarà obbligato pagar il debito di quello, col quale avrà colluso, e quel tale sarà astretto saldare la Podestaria senza respiro.

Undecimo. Chiunque sarà eletto al Carico di Esattore con la dovuta osservanza agl' Ordini presenti prima di essere admesso all' Attualità dell' impiego dovrà prestare idonea Pieggiaria almeno di Ducati Mille, da esser riconosciuta dall' Avvocato di Podestaria, e dalli Depu-

Digitized by Google

Deputati, ed indi registrata in Cancellaria di detta Podestaria.

OBBLIGHI

Al Cancellier di Podestaria.

PRIMO. ESSENDO l' attual Cancelliere della Podestaria Alvise Ceccati, anco Cancellier, e Quadernier del Monte, e del Fontico, dovrà tener separati con ordine regolato di tempi li Libri, e carte tutte di cadaun Uffizio, e quelle custodire ne' luoghi proprj, a quali appartengono, con obbligo in oltre di formare in cadaun Uffizio un diligente Inventario delle Carte, e Libri, che in oggi vi esistono dentro il termine di Mesi sei, dopo li quali dovranno li Deputati della Podestaria riconoscer l' opera coll' intervento del loro Avvocato, e trovandola imperfetta in qualche parte farla compire, onde resti rimesso il dovuto buon ordine nella custodia delle Carte per poter al caso di mutazione, farne la consegna al di Lui Successore con Inventario, e ricevuta a Luoco per Luoco, e se dopo li sei Mesi ciò

non

Digitized by Google

non fosse eseguito sia, e s' intenda decaduto, e cassato dalli Uffizj predetti.

Secondo. Chiunque pro tempore eserciterà il Carico di Cancellier della Podestaria, non potrà mai essere del Corpo del Consiglio, essendo un abbuso, che abbia da aver voto nelle deliberazioni ch' è Ministro d' Esecuzione, e però l' Attual Cancellier Ceccati resta in adempimento del presente Articolo immediatamente dipennato, o rinuncj alli Uffizj, che amministra, ed il N. U. Podestà si darà il merito di portare al Sindicato Nostro i riscontri dell' adempimento di questa Nostra Ordinazione.

O R D I N I

Da aggiungersi al Capitolare del Santo Monte di Pietà.

Primo. Chiunque esercita Cariche servili, e mercenarie nel Monte di Pietà, non possa mai esser eletto all' Uffizio di Conservator, che è Carico d' onore.

Digitized by Google

SECONDO. Il Cancellier della Podestaria, che in ordine al nuovo Capitolare funge anco il Carico di Quadernier, e Cancellier del Monte, debba ogn' uno essere riballottato dal Consiglio, e riconfermato nel Carico quando abbia ben supplito a suoi doveri, e mancando resti escluso, e sostituirà altra Persona nei vari Carichi di Podestaria, Monte, e Fontico, da Lui aministrati.

TERZO. Chiunque sarà Debitore al Santo Monte, o Pieggio de Debitori non potrà esser eletto al Carico di Cancelliere, o Quadernier del Santo Monte sotto le pene imposte nel Capitolo Quarto degl' Ordini presenti raporto agl' Esattori di Podestaria, da esser applicate a benefizio del Monte medesimo, e li Deputati con l' assistenza dell' Avvocato di Podestaria dovranno sù tale Articolo esaminare la condizione dell' Attual Ceccati, con obbligo di parteciparla al Sindicato Nostro.

QUARTO. Essendo l' Attual Quaderniere stato incaricato nel Capitolo 165. del nuovo Capitolare di girar per Giornale con metodo di doppia Scrittura, ed in consonanza sempre di registri del Cassiere le partite tutte, che occorressero a Debito, e Credito delle respettive Dite, e di riportar poi fedelmente in Quaderno le partite del Giornal sul piano di un formulario spedito al Mon-

Monte dal Magistrato Eccellentissimo de Scansadori, ne avendo dopo quasi quattr' anni, preparati questi due esenziali Libri fondamentali dello stato del Monte, se gli concede per atto di Clemenza il tempo di Mesi sei a compirli, con incarico espresso di doverli rassegnare agli Esami del Magistrato Eccellentissimo suddetto, al che mancando resta ora per allora sospeso da qualunque Carico, che esercitasse allora, quando non ottenesse nuova grazia dall' Eccellentissimo Senato.

M A S S A R I

Agl' Impegni, e Disimpegni.

Primo. IL Massaro agl' Impegni non potrà ricever denaro dal Conservator Cassier per far Imprestanze sopra Pegni, se prima non avrà al medesimo reso un chiaro conto, provato dal confronto degl' Imprestiti fatti, ne senza questo previo rendimento di conto il Conservator Cassiere potrà somministrargliene.

Secondo. Il Massaro alli Disimpegni di volta in volta, che da Pignoranti riscuoterà Denaro, o gliene entrerà dalla Vendita de Pegni all' Incanto, fatte le Annota-

Digitized by Google

zioni prescrittegli nell' Articolo 218. del Capitolar, porterà subito al Conservator Cassier il Denaro riscosso in cadaun giorno, mai dovendo restar presso di Lui Denaro; e farà la distinzione di Capital, e Prò, acciò il Conservator Cassier farne possa li convenienti distinti Giri nel suo Libro, e separato comparisca ogn' Anno in Quaderno il Capitale dall' Utile: Nel rimanente sarà dagl' Uni, e dagl' altri Massari osservato, ed essequito il Capitolare in ciò, che Loro incombe.

O R D I N I

Da aggiunger al Capitolare del Fontico.

PRIMO. OSSERVATOSI, che contro il prescritto dal Capitolar non si tengono in Serraval Granaj, ove riporsi i Grani, che deve provedere il Fontico, e che il Fonticaro manca dal suo dovere in presentar ogni Mese alli Signori Provveditori il Bilancio de Formenti entrati, ed usciti per consumi fatti da Pistori, e por loro in vista la quantità, che alla fine di cadaun Mese si trova in essere, resta assolutamente prescritta la presentazione de Billanci predetti al terminar di cadaun

Mese

Digitized by Google

Mese, e li Signori Provveditori restano incaricati di farseli produrre immancabilmente a lume delle occorrenti loro disposizioni, e che mai venga a mancar il Pane alla Povertà.

Secondo. Sarà poi debito de Signori Provveditori alla notificazione, che loro sarà fatta degli Ordini presenti trovar immediatamente Granai col possibile minor affitto dentro di Serravalle per riporci le Biade del Fontico in sito addattato alla loro preservazione, ed al concorso del Popolo, che volesse provvedersene.

Terzo. Trovato negletto senza un principio di esecuzione il Capitolo sesto del Capitolar del Fontico, che con providi oggetti prescrive non doversi sotto alcun colore, ne pretesto essiger soldo dai Fonticaro, ne da' Fornari, ne da alcun altro Debitore del Fontico, dovendo tutto il Danaro del Fontico passare unicamente per mano dei Deputati alla Cassella, li qualli hanno l' obbligo di pagar con Viglietto del Fonticaro li Formenti, che si comprano, dovrà quest' Articolo essere immancabilmente essequito, cosicchè mai passi Denaro per mano del Fonticaro.

Quarto. Il Quadernier del Fontico, che in qualità di Cancellier della Podestaria ha obbligo per il Capitolo

 19. del

Digitized by Google

19. del Capitolar di far ogn' Anno li Conti tanto alli Deputati alla Cassella, quanto al Fonticaro, e di formare un' esatto, e chiaro registro sopra un Libro Bollato, Numerato, ed Intitolato Quaderno, mancante anco in ciò del proprio debito meriterebbe correzzione; ma per atto di Clemenza resta abilitato produr questo Libro in termine di giorni otto alle nostre osservazioni. Nel rimanente siano osservate le regole, e direzioni del Capitolare.

La presente sarà con nostre Lettere accompagnata al N. U. Podestà di Serravalle, che ne commetterà il Registro nell' Uffizio di Sua Cancellaria, con annotazione di dover esser consegnata nella Cancellaria del Reggimento Successore a lume permanente di sua esecuzione; indi la farà intimare alli Signori Deputati della Podestaria, nella cui Cancellaria pure dovrà essere registrata; all' Avvocato della medesima, ed al suo Cancellier, e similmente alli Conservatori del Monte, che dovranno estrarne Copia Regalizata, ed inserirla nel Capitolar del Monte medesimo, alli Massari agl' Impegni, e Disimpegni, a quel Quadernier, e Cancellier, e finalmente alli Provveditori del Fontico, che stessamente ne faranno estraer Copia legalizata da essere inserita nel loro Capitolare, al

Fon-

Fontiearo, ed alli Deputati alla Cassella, onde passi a notizia di cadauno ciò, che loro respettivamente incombe; & sic &c.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso li 15. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in* **T. F.**

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in* **T. F.**

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in* **T. F.**

Gaspero Sodarini Segr.

Adi 27. Settembre 1772. Serravalle.

In esecuzione della presente Terminazione qui pervenuta con Lettere ex offitio notificata alli Nobili Signori Provveditori della Comunità.

Al Nob. Sig. Alvise Zuccati Cancellier di Comun.

Alli Nobili Signori Francesco Anselmi, e Silvio Citolini Deputati alla Cassella di questo Fontico.

Digitized by Google

Al Nob. Sig. Girolamo Pellatis Massaro di questo Monte di Pietà, ed indi furono registrate le Copie nel Capitolar della Comunità, del Fontico, del Santo Monte respettivamente ove fu prescritto.

Indi fu notificata all' Eccellente Dottor Avvocato della Comunità.

Adì 4. Ottobre 1772.

Rifferì Tommaso Pascotti Comandador aver d' Ordine &c. notificata la oltrescritta Terminazione all' Eccellente Dottor Giacomo Dotto come Avvocato di questa Magnifica Comunità in tutto, e per l' effetto &c.

Il Cancell. **Pret.**

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



PPOGIATA al Sindicato Noſtro dall' Eccellentiſſima Procuratia de Supra, che con benemerita cura ſopraintende per Antiche Leggi al Governo del Pio Oſpitale di Noſtro Signor Gesù Criſto in Caſtello a beneſizio de' Poveri Marinari la cura di riconoſcere come proceda nelle Camere della Terra Ferma la Contribuzione del Ducato delle Cariche, e degl' Abboccatori de' Dazj, e di apponervi ſtabili diſcipline per eſſicurare la pronta pontuale eſazione, ci ſiamo applicati coll' impegno dovuto alla Pietà dell' Oggetto, ed alla eſecuzione de' Pubblici Decreti. Quindi è che riconoſciuto in numero, e qualità lo ſtato de' Dazj, e delle Cariche deſcritte nelle

Digitized by Google

Collaterarie di Trevifo, Conegliano, Feltre, Belluno, ed altre, e ben ponderate le recenti deliberazioni dell' Eccellentiſſimo Senato tutte relative alla primitiva Legge del Sereniſſimo Maggior Conſiglio 1505. 17. Marzo, Ordiniamo, e Decretiamo.

Primo. Che gl' Eletti nelle Cariche quì ſotto deſcritte a Camera per Camera, avuta l' Approvazione dall' Autorità dell' Eccellentiſſimo Senato ſiano obbligati dare in mano del Contador della Camera Ducato uno V. C., e così ſucceſſivamente tutti quelli che vi ſaranno Eletti in avvenire, ed eſſendo li medeſimi confermati in eſſe ſiano tenuti pagarlo parimenti ad ogni nuova conferma approvata, che ſia dall' Eccellentiſſimo Senato.

Secondo. Non potendo eſſere deſcritto in alcuna delle Camere alcun eſercente, ne riſcuotter Salario ſenza eſſer prima regiſtrato nel Cattaſtico de' Salariati, che ſi tiene per Pubblica Diſpoſizione dall' Eccellentiſſimo Signor Inquiſitor alle Reviſioni, ed Appontadure, non poſſa dalle Vice-Collaterarie ſpedirſi all' Inquiſitorato alcuna Elezione, o Conferma da eſſere regiſtrata in Cattaſtico, ſe non vi ſarà unita la copia di partita del pagamento effettuato.

Ter-

Terzo. A norma di quanto fu prescritto nella Terminazione 22. Agosto 1768. dall' Inquisitorato approvata con Decreto 17. Settembre per le Cariche della Dominante, avrà obbligo il Ragionato dell' Inquisitorato deputato al Cattastico de' Salariati di osservare se negl' atti di Elezioni, o Conferme delle Cariche sotto descritte, sia annessa la Copia di Partita, ed in questo solo caso, salvi li rimanenti esami potrà essere registrato nel Cattastico fatto dall' Inquisitorato, come nella Camera, il nome dell' Eletto, o Confermato.

Quarto. Gl' Esercenti Attuali le Cariche stesse, doveranno dentro il termine di Mese uno aver contato nelle Camere respettive Ducato uno effettivo per cadauno, e doveranno trasmettersi le Copie di Partita all' Eccellentissima Procuratoria per questa prima volta solamente.

QUANTO A' DAZJ,

ESsendo tenuti pagare il Ducato per una volta tanto tutti gl' Abboccatori Generali Particolari Dazieri, e le stesse Comunità, e Corpi, che avessero Dazj delle Camere in Affittanza, o Limitazione, come fu in seguito ad altre Deliberazioni prescritto col Decreto 11. Giugno 1768., ed è incluso nelle Pollize d' Incanto per la pontuale esecuzione, e buon ordine, decretiamo.

PRIMO. Che qualunque Persona, Corpo, o Comunità Condutrice debba presentare al Nodaro, o Quadernier di Camera la Copia di Partita per il pagamento esequitò del Ducato prima di ottenere il possesso del Dazio, senza la quale resta vietato al Nodaro medesimo di rilasciare il possesso del Dazio.

SECONDO. Questo s' intenda per cadaun Dazio, se più Dazj fossero uniti in una sola Deliberazione, Persona, Corpo, o Comunità Condutrice sia che vengano deliberati da N. N. U. U. Rappresentanti respettivi, o alla Dominante, cosicchè debbano esser pagati tanti Duca-

ti V.

Digitized by Google

ti V. C. da cadaun Corpo Conduttore, quanti saranno li Dazj presi in Condotta.

Terzo. Per le Limitazioni a Decennio, e ò meno qualunque volta siano accordate o rinovate, quantunque siano porzioni de' Dazj generali, dovranno similmente li Corpi, o Comunità pagare il Ducato per ogni concessione, e rinovazione, e se fossero per più Dazj, dovranno pagar tanti Ducati quanti fossero li Dazj compresi nella Limitazione, nel qual obbligo, non essendo per li Pubblici Decreti comprese le Limitazioni perpetue de' Dazj concesse a' Corpi, e Comuni restano dal Sindicato eccitate a contribuire esse pure ad ogni Decennio il Ducato, almeno per cadaun Dazio compreso nella loro Limitazione per opera così pia, e dalla Pubblica cura particolarmente prottesta come altresì li Dazieri, soliti per spontaneo caritatevole impulso contribuire in ogni anno la stessa Tassa vengono di nuovo eccitati giusta il Decreto 1768. 11. Giugno a continuare la lodevole pratica in avvenire.

Quarto. Li Conduttori attuali, Corpi, e Comunità Conduttrici, o Limitate, che non hanno pagato in Camera

Digitized by Google

mera il Ducato, dovranno al maturarsi la prima Ratta dell' Affittanza, o Limitazione esborsarlo, e saranno le Copie di Partita trasmesse per questa prima volta all' Eccellentissima Procuratoria.

Quinto. Il Ragionato Deputato al Castelletto dei passaggi del Pubblico Soldo da Cassa a Cassa che si tiene nell' Uffizio dell' Inquisitorato, dovrà riscontrar diligentemente le Note dei Mensuali dei passaggi di Soldo tanto delle Camere suddette quanto dell' Eccellentissima Procuratoria per riconoscere se corrispondano le Missioni della Camera, agl' ingressi nella Cassa della Procuratoria. così per li Salariati sotto descritti, come per li Dazj, e trovando divario sarà tenuto riferirlo all' Eccellentissimo Inquisitorato per gl' opportuni compensi.

Tutti li Ministri delle Camere, e dell' Inquisitorato Appuntadure, compresi nella presente Terminazione, in caso di diffetto per quanto a cadauno appartiene s' intenderanno incorsi nella pena di Ducati dieci V. C. per ogni trasgressione, da essergli levata dall' Eccellentissimo Inquisitorato alle Appontadure, nel cui Uffizio è riposto il centro degl' Ordini di questa regolazione.

E la

Digitized by Google

E la presente dovrà essere trasmessa all' Eccellentissimo Inquisitorato alle Appontadure, commesso il registro nella Camera Fiscale, ed intimazione a chi spetta, ed occorresse per la sua esecuzione.

SEGUONO

LE CARICHE,

CAMERA DI TREVISO.

Vice-Collateral.

Cancellier di Comun.

Quadernier di Camera.

Nodaro Cancellier Fiscal.

Contador di Camera.

Massaro di Camera.

Avvocato Fiscal.

Procurator Fiscal.

Scon-

Digitized by Google

Scontro della Fiscal Camera.

Pubblico Cavallaro.

Appuntador Campatici, e Tanse.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso li 22. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Sodarini Segr.

Tratta dall' auttentica esistente ut supra.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Iconosciuto il grave diſordine, che da alcuni Miniſtri de' Dazj ſi rilaſcino Bollette per pagamenti de' Pubblici Dazi, ſenza deſcrivervi la preciſa ſumma del pagamento fatto dal particolare al Dazio, com' è preſcritto, conchè ſi toglie a' particolari il fondamento a ricorſi, ſe ſi profeſſaſſero gravati.

Coll' autorità impartitaci dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio, ordiniamo, che per tutti li Dazj della Terra Ferma neſſuno eccettuato, debbano li Miniſtri regiſtrare, e chiaramente deſcrivere così nel Bollettario che reſta in loro mani, come nelle Bollette che rilaſciano per pagamento di Dazio la preciſa ſumma che viene esborſata dal pagatore in forma chiara, ed intelligibile.

Trovandoſi mancante, da queſto giorno in avvenire, qual-

qualche Bolletta uſcita da Miniſtri, ed Uffizj de' Dazj d' ogni genere, di queſto requiſito, ſarà punito il Miniſtro che l' averà rilaſciata con la pena di eſſer immediate caſſato dall' impiego ſenza potervi eſſer rimeſſo, e quelle maggiori che pareranno al Zelo de' N. N. U. U. Rappreſentanti reſpettivi, oltre l' esborſo dell' importar del Dazio non deſcritto, con pena da eſſer diſpoſta giuſta le Leggi.

La preſente ſia ſtampata, e pubblicata in queſta Città, e Provincia, ed in tutte le Città, e Territorj della Terra Ferma, intimata a' principali Dazieri, e loro Miniſtri, regiſtrata nelle Cancellarie, ed Uffizj Fiſcali per la ſua eſecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviſo li 23. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor in T. F.*

Gaſparo Soderini Segr.

NOI

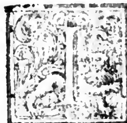
Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Gnote affatto contro la Pubblica Volontà, con pericolo di arbitrarie eſſazioni, e con ſcontento de' Sudditi che ſenza poter conoſcere quanto debbano pagare per la Pubblica volontà, ſono aſtretti ſubire nei prezzi delle Lettere, e Trameſſi dalli Uffizj di Poſta di tutta la Terra Ferma le Tariffe che in proporzione delle diſtanze, ai peſi, ed alle miſure la Pubblica provvidenza ha ſtabilite: per conforto, e ſicurezza univerſale, per togliere la oſcurità contraria alle Pubbliche Leggi, ed alla vera Polizia di Governo.

Coll' auttorità del Sindicato Noſtro ordiniamo che da tutti li Direttori delli Uffizj di Poſta delle Città, Terre, Caſtelle, ed ogn' altro luogo di Poſta della Ter-

Digitized by Google

ra Ferma sia senza ritardo ristampata in Foglio aperto la Tariffa a cadaun Uffizio spettante, e che in cadauno deve esistere, e questa repubblicata, sia tenuta affissa costantemente in sito dell' Uffizio visibile, e comodo al Popolo, affinchè ognuno possa vedere il prezzo fissato dalla Pubblica Autorità, in pena alli Uffiziali delle Poste che esiggessero di più della Tariffa di esser puniti con la pena del doppio del Mal percetto, e d' altre maggiori come parerà alla Giustizia de' N. N. U. U. Rappresentanti.

Sarà merito de' N. N. U. U. Rettori medesimi l' invigilare alla custodia, arrivo, e consegna de' Trammessi prescritta negli Ordini stabiliti in questa materia, correggendo le mancanze che sopra i ricorsi, ed indolenze le rissultassero.

La presente sarà trasmessa a tutti li N. N. U. U. Rettori Capi di Provincia per la sua esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso 29. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRINANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

TER-

Digitized by Google

TERMINAZIONE

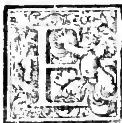
STABILITA

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIGNORI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Serenissima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Essendo nella materia delle bonificazioni ful Caratto di Pubbliche Gravezze dovuto da Corpi della Terra Ferma, necessaria la più esata difciplina per tutela del Pubblico intereſſe, e per giuſtizia verſo de' Corpi medeſimi, oſſervato il tenore de' Pubblici Decreti, riconoſce il Sindicato Noſtro doverſi aggiungere alcuni più cauti metodi, e però colla preſente Terminazione approvata dall' Eccellentiſſimo Senato colle Ducali 24. Settembre cadente, ordiniamo, e ſtatuimo.

Digitized by Google

I. Per li Beni che fossero passati dagl'Estimi de' Corpi a' Fuochi Veneti dopo la data dell' ultima Terminazione di Bonificazione segnate ed approvate dall' Eccellentissimo Senato, debbano essi Corpi prodursi alli Nobili Uomini Pubblici Rappresentanti respettivi dentro il termine di Anno uno colla nota di tutti li passaggi de' Beni, che dall' Estimo di cadauno fossero stati portati alle Venete condizioni, e con tutti li fondamenti prescritti dalle Leggi, perchè praticati i prescritti riscontri dallo Scontro della Camera in via di fatto, e dall' Avvocato Fiscale in punto di ragione, possa essere estesa da' N. N. U. U. Rappresentanti la Terminazione che sarà di Giustizia, da essere assoggettata all' approvazione dell' Eccellentissimo Senato.

II. E perchè si assicuri, che nelle partite ricercate in presente, e in avvenire, non ve ne sia alcuna compresa nelle Bonificazioni già conseguite, dovrà cadauno dei Corpi presentare alla Cancellaria Fiscale dentro il termine di Mesi quattro la Copia dei Fogli continente le Dite, e respettivi conteggi, che servirono di base all' ultime conseguite bonificazioni, da essere questa Copia, e così tutte le altre per le bonificazioni avvenire, custodi-

todite in Filza, e Registro a questo solo oggetto istituito.

III. Con questo fondamento, sarà obbligo del Ministro Scontro, oltre gl' altri doveri che in questa materia gl' incombono, di assicurare, che nelle partite ricercate, non ve ne sia alcuna compresa nelle antecedenti Bonificazioni, e trovandone, dovrà fedelmente escludere, e presentare di esse al N. U. Pubblico Rappresentante nota separata colle prove dimostrative.

IV. Adempite che siano le osservazioni del Ministro Scontro, e le informazioni per parte dell' Avvocato Fiscale, il N. U. Rappresentante segnerà la Terminazione da essere approvata con positivo Decreto dell' Eccellentissimo Senato, senza la quale approvazione, riconfermandosi le Leggi sempre osservate, non possa farsi dalla Camera Bonificazione alcuna nel Caratto delle Pubbliche Gravezze, e se fatta fosse, non s' intenda essere operativa, se non sarà coi suddetti metodi approvata.

V. Fermo sempre che nessuna, anche minima minorazione di Caratto possa esequirsi dalle Camere, senza

Pubblico Decreto co' metodi già ordinati, e non essendo giusto che l' accreditazione ai Corpi cada a peso dei particolari, si dichiara, che salvo il metodo ad essi prescritto per ottenere la deppennazione de' Beni dai loro respettivi Estimi, come nella Terminazione dell' Eccellentissimo Inquisitorato alle Revisioni, ed Appuntadure 16. Marzo 1755., resti poi a peso dei Corpi medesimi, il far seguire dalle Camere la bonificazione a loro sollievo.

VI. Perciò cadauno de' Corpi della Terra Ferma, qualunque volta col fondamento della Fede del Collegio Eccellentissimo de' Dieci Savj (che tutte dovranno essere consegnate dai particolari al respettivo Uffizio del Corpo, ed in esso custodite) devenirà alla relativa deppennazione de' Beni dal suo Estimo, cui fossero allibrati, debba far tenere alla Cancellaria Fiscale copia dell' Atto d' ogni deppennazione firmata dal competente Ministro, colla data in cui fosse seguita.

VII. Queste copie siano custodite in Filza dal Cancellier Fiscale, e numerate, annotandovi sopra il giorno della presentazione.

VIII.

Digitized by Google

VIII. Per conseguir poi la bonificazione, debba cadauno de' Corpi di due in due anni nel Mese di Novembre, affine di prevenire la scadenza della Ratta di Gravezze, presentare al N. U. Rappresentante respettivo l' istanza, con la nota in pieno a partita per partita delle deppennazioni di Beni seguite nel Biennio; e del respettivo importare di Gravezze, oltre gl' altri riscontri già prescritti dalle Leggi.

IX. Questa nota passata in mano al Ministro Scontro, sarà suo preciso dovere adempire a tutte le osservazioni nel proposito all' Uffizio incombenti, e principalmente che non vi sia partita compresa nelle bonificazioni ottenute; e di più incontrare le Copie con la nota di volta in volta che ne riceve, per riconoscerne l' uniformità, e trovando differenze dovrà rilevarle per norma all' informazione Fiscale, ed alla Terminazione del N. U. Rappresentante, da essere dall' Eccellentissimo Senato approvata, e quindi esequita dai Ministri della Camera a sollievo del Corpo.

X. Quanto poi ai passaggi de' Beni delle Venete condizioni agl' Estimi da' Pubblici Corpi, provvedutosi con

addattate cautele nell' Articolo VII. della mentovata Terminazione dell' Inquisitorato Sopra le Revisioni, ed Appuntadure 1755., affinchè prontamente, alla deppennazione de' Beni nel Collegio Eccellentissimo de' Dieci Savj, succeda nelle Camere l' immediata aggiunta del Caratto relativo a carico del Corpo, cui li Beni appartenessero, se ne riconferma la puntuale esecuzione.

XI. Affinchè però, siccome passano tutte le partite di minorazione di Caratto, e bonificazione ai Corpi a notizia del Magistrato Eccellentissimo de' Revisori Regolatori delle Entrade Pubbliche, prima che sia dall' Eccellentissimo Senato assentita, così l'abbia ancora prontamente delle Partite di variazioni, che senza Pubblico Decreto si esequiscono di tempo in tempo a Carico de' Corpi per aggiunta di Caratti, e si rassodi con replicate osservazioni la puntuale osservanza a tutela del Pubblico Patrimonio; ordiniamo di più che passino li Scrivani del Collegio Eccellentissimo de' Dieci Savj al Magistrato Eccellentissimo de' Revisori Regolatori delle Entrade Pubbliche nota di tutte le Fedi che rilascieranno per deppennazione di Beni a Fuochi Veneti, colle date di cadauna, e li Scontri delle Camere manderanno al Magistra-

ſtrato ſuddetto nota di tutte le aggiunte di Caratto eſe- quite a debito de' Corpi, colle ſue date, affinchè fatti di due in due Anni da quel Magiſtrato i confronti, ſi aſſicuri adempito il buon ordine, e ſalvo il Pubblico in- tereſſe, e ſcoprendoſi diſcrepanza poſſa eſſere commanda- ta la pronta emenda degl' Errori che riſſultaſſero.

Data dal Sindicato in Terra Fer. Treviſo 30. Settem- bre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor in T. F.*

Gaſpero Sodarini Segr.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



ILLEVANDOSI, che nella reſa de' Conti, che deve ſeguire ai tempi preſcritti dalle Leggi delli Maneggi del Dinaro ricavato dalle Rate ſul Collonato, e Perſonale del Feltrino, che ſi gettano dal Sindicò Generale, e quattro Sindici Colmellarj, e da eſſi ſi diſpongono nelle diverſe ſpeſe, ed aggravj a queſti contribuenti addoſſati, ſi riveda ſolamente lo ſpeſo ſenza render conto della Eſazione, e non dovendo prendere queſto così imperfetto, e perciò innutile modo di riconoſcere tali Maneggi, ma anzi apponervi un coſtante riparo; Coll' Auttorità del Sindicato Noſtro ordiniamo, e ſtatuimo.

Che

Digitized by Google

Che nella resa de Conti, che deve seguire alla presenza del N. U. Pubblico Rappresentante, o suo Vicario, dei quattro Sindici Colmellarj, del Sindico Generale, di un Contraditore, e di trentasei elletti dalle Regole del Territorio sia proceduto coll'ordine seguente, cioè, che siano almeno otto giorni prima esposti a vista universale nella Cancellaria dell' Università il Getto, e le riscossioni, sicchè consti l' intiero Bilanzo della Cassa.

Sarà merito del N. U. Podestà, e Capitanio prò tempore d' invigilare all' Esenzione di questa Pubblica Volontà, e di far, che in caso di mancanza in alcuno de' Ministri del Corpo sia immediatamente supplito, sicchè sia palesse a tutti li interressati la dirrezione di chi sia il Maneggio.

Sarà libero a cadauno dei sunominati di dar eccezione a quelle Partite che trovassero alterate contro il senso delle Leggi, sopra le quali dovrà il N. U. Podestà, e Capitanio amministrar Giustizia, rivogliendosi occorrendo all' Eccellentissimo Magistrato de' Revisori Regolatori dell' Entrade Pubbliche, ed anche all' Eccellentissimo Senato a norma della qualità dell' Insorgenze.

La presente sia trasmessa al N. U. Podestà, e Capitanio di Feltre, perchè sia intimata alli Direttori Ca-

pi

pi dell' Università, e altri Ministri, a' quali occorresse, pubblicata alla prima Riduzione del Consiglio, e registrata nel Libro del Corpo &c.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso li 3. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in* **T. F.**

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in* **T. F.**

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in* **T. F.**

Gaspero Sodarini Segr.

Digitized by Google

18. *Ottobre* 1772.

La presente fu pubblicata sotto questa Pubblica Loggia more solito per Gerolamo Calvisan Pubblico Trombetta molti presenti, ed ascoltanti.

Detto.

Fù intimata al Sig. Gio: Battista dal Covolo Cancellier atual del spettabile Territorio.

Detto.

Fù intimata all' Eccellente Sig. Vettor Berettini Sindico del Territorio.

Detto.

Fù intimata alli Signori Bernardo Guilermi Cassier del Territorio, ed Carlo Sandi Quadernier del detto Territorio &c.

Marco Foutane Cancell. Pret., e Preff.

Car-

Digitized by Google

Carlo Limana Cancell. di Comun ha oſtratto la preſente dal Libro d' Univerſità intiera eſiſtente nella Cancellaria di Comun a Car. 73. in Fede &c.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



ILEVANDOSI che nella Camera di Conegliano con diſordine correggibile, e di conſeguenze pregiudiziali all' Erario, contro le Pubbliche Leggi, e Decreti, abbiano luogo ripudie notate in Atti ſemplicemente, ſenza la cognizione, ed eſpreſſa Relazione informativa dell' Eccellente Avvocato Fiſcale, quando ſi tratti di azioni, e crediti della Camera, e non dovendo continuar queſto abbuſo.

Coll' Auttorità del Sindicato Noſtro ordiniamo, e ſtatuimo, che tutte le Ripudie che foſſero notate in Atti ſemplicemente, ſenza eſſerne ſtata data notizia all' Eccellente Avvocato Fiſcal della Camera, e da eſſo con intervento agl' Atti Legali aſſiſtite, non operino per ſottrare il Debitore, o ſuoi Eredi dalle Pubbliche azioni

ni

ni per li Crediti di qualunque genere ſpettanti alla Camera.

Innavvenire non potrà parimenti, in ordine alle Leggi aver luoco neſſuna Ripudia, ſe prima non ſaranno intieramente adempite tutte le formalità volute dalle Leggi, e non trovandoſi così eſequito, dovranno aver il ſuo corſo le eſecuzioni preſcritte.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviſo li 3. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in* ***T. F.***

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor* ***in T. F.***

Gaſparo Sodarini Segr.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



D oggetto, che a cauſa della confuzione, in cui abbiamo trovato l'Eſtimo di Meſtre non aumentino li pregiudicj al Pubblico Errario, ed alle raggioni de Contribuenti di Colta, e delle Gravezze de Mandato Dominj, e ſino a tanto, che le Sovrane provvidenze addattino un ſiſtema più regolato, e ſommamente neceſſario a queſta involuta materia proviſionalmente ordiniamo quanto ſegue.

Digitized by Google

PRIMO.

Che non abbiano ad esser ricconosciuti per Esenti, che quelli soli che sono descritti ne' Cattaloghi a stampa delli Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori Antecessori Nostri, e quelli, che posteriormente riportati avessero Decreti di Esenzione dall' Eccellentissimo Senato, e per la sola quantità di Fondi in essi Cattaloghi descritti.

SECONDO.

Chiunque tra li presenti Esenti non sarà descritto nelle Sindicali ovvero munito di posteriore Sovrano Decreto dell' Eccellentissimo Senato, ch' è il solo documento ricercato a convalidare l' Esenzioni, s' intenderà Debitore del suo Caratto di Colta, ed altre Gravezze de Mandato Dominj, non solo per il corrente, e per l' avvenire, ma anco per il passato per tutto quel tempo, che avrà percetta, e goduta l' Esenzione, e l' importar del Debito Vecchio, sarà girato a loro Debito ne' Quaderni della Camera, ed a Credito de' respettivi Corpi de Contribuenti a giusto solevo dell' aggravio

da

Digitized by Google

da Essi indebitamente subitto a causa delle incompettenti Esenzioni, riservato alla Sovrana Auttorità il modo da esigersi i Pubblici rissarcimenti dalli suddetti pretesi Esenti, o in Ratte di graziosa Abilità, o con qualche aggevolezza, che potessero meritarsi le particolari convenienze di alcuno da essere ricconosciute dalla sola Sovrana Auttorità.

TERZO.

Qualunque Esenzione, che si ritrovasse concessa dal Reggio placet, e forse emanata dopo il Stridor del 1561. dovrà andare a scarico del Caratto di Lire 4290: 10. di Colta dovuto dalla Comunità di Mestre per il riparto di Provincia 1434., riconfermato nel 1561.

QUARTO.

Il raguaglio di Lire una di Colta per ogni Lire 759. di Estimo, essendo anticamente stato formato sopra un falso impianto, e con la sottrazione di un Cumolo di Esenti, dappoi esclusi dall' Eccellentissimi Ante-

tecessori Nostri per mancanza de idonei fondamenti, sarà, rispetto ai Fondi antichi regolato in proporzione de Fondi, che dietro la recognizione degli Esenti approvati saranno dichiariti obbligati, come esigge la Giustizia a solevo delli indebitamente aggravati, fermo sempre, ed intangibile restar dovendo sopra i Vecchi Fondi il primo antico Caratto.

Quinto.

Per tutti quelli accrescimenti poi che si andassero liquidando per l' aggiunta de Beni Novali, Comunali, Fabbriche, e Livelli non compresi nelli antichi Partidori di Provincia fin dal 1561. de quali dovrà esser fatta una stima separata da esser aggionta all' Estimo Vecchio, giustissimo essendo un nuovo Caratto di Colta, dovrà questo esser fissato sul piano dell' Estimo corrente al raguaglio, che rissulterà nella depurazione dei legitimi, dai pretesi Esenti.

Ses-

Digitized by Google

Sesto.

Resta dichiarito, che alle Gravezze de Mandato Dominj s' intenderanno in parità soggetti tutti indifferentemente, e così li non Esenti, come gl' Esenti anco ligitimati dalle Sindicali, e Sovrano Decreto, quando non siano espressamente nominate in ordine alle recenti Ducali 24. Settembre passato, e per direzione della Camera Fiscale di Treviso, e della Provvedaria, e Podestaria di Mestre, dovranno essere verificati con provati riscontri delli Eccellentissimi Magistrati competenti, e presi in esato registro così ne' Giornali della Pubblica Camera, come nei Libri della Provvedaria, e Podestaria tutti pur quelli tra i' Contribuenti di dette Gravezze, che passati fossero a Fuochi Veneti coi mettodi prescritti colla Terminazione Nostra dei 30. Settembre scaduto, per essere colli giri di Scrittura che occorrono difalcati dall' intiero Caratto di esse Gravezze, che dovrà esser girato nei Giornali, e Quaderni della Camera, a debito de respettivi Corpi, e sempre per intiero a dovuta cognizione Pubblica del Reggio diritto.

Digitized by Google

Settimo.

Il predetto Caratto delle Gravezze de Mandato Dominj dovrà esser fissato sulla base del Caratto di Colte come si è prescritto in passato quantunque male, ed indebitamente esequito, ed il computo dovrà essere il seguente.

Per Sussidio —— L. 1 : 17 : 2. di Camera sopra cadauna Lira di Colta.

Per Tasse —— L. – : 10 : – Soldi dieci di Camera sopra cadauna Lira di Colta.

Per Alloggi —— L. – : 10 : – stessamente Soldi dieci di Camera sopra cadauna Lira di Colta.

E su questo piano liquidato a Corpo per Corpo il giusto Caratto di Colta a cadauno dei quattro Corpi Clero, Cittadini, Forestieri, e Distrituali respettivamente spettante si formerà l' importar distinto ad una per una dette Gravezze per esser girato, come si disse nel Capitolo precedente ne Giornali della Camera Fiscale di Treviso, riportato ne suoi Quaderni, ed all' incontro di tali appostazioni di debito dovranno essere girati i difalchi

per

per la tangente di quelli, che foſſero paſſati alle Venete condizioni, con l' eſpoſizion della ſumma de Loro importar a permanente memoria del Pubblico Diritto, e per averſi ſempre un provato riſcontro, che tra quelli, che pagano alla Caſſa dei Eccellentiſſimi Governatori dell' Entrade, quelli, che pagano alla Camera di Treviſo, viene queſto eſato per l' intiero.

Data dal Sindicato in **Terra Ferma Treviſo** li 6. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquiſitor in T. F.*

Gaſparo Soderini Segr.

Copia tratta dal Libro Atti Estimo General a C. 75. esistente in questa Magnifica Provvedaria di Mestre per me infrascritto.

Niccolò Dot. Zoccolari Nod., e Cancell. di Comunità.

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



RESCRITTOSI provvidamente da Preceſſori Noſtri colla Terminazione 29. Luglio 1722. intorno le miſure, e modi delle Mercedi a Miniſtri ſopra l' Eſecuzioni per Debiti sì Pubblici, che Privati ad oggetto, che con la lunghezza del tempo non reſti ignota a Sudditi la preſcrizione a loro giuſto ſollievo, ne paſſando in dimenticanza, ſi uſino da Miniſtri arbitri, ed eſtorſioni.

Coll' Autorità del Sindicato Noſtro di nuovo decretiamo, che li Miniſtri per le eſecuzioni ſopra gl' ef-

fet-

Digitized by Google

ſetti di qualunque Pubblico Debitore, sì in queſta Città, e Cerche, come in Territorio non abbiano a riſcuotere la mercede, che ſarà qui ſotto preſcritta ſe non ſopra le ſumme del Dinaro, che per Pagamenti, o vendita de Beni effettivamente entraſſero nella Pubblica Caſſa, non mai ſopra l' intiero del Debito, e per queſta Mercede non potranno ricevere alcuna quantità di ſoldo da Particolari Pegnorati, ma dovrà eſſere ad eſſi contribuita dalla Fiſcal Camera per li Debiti Pubblici, e dalla Camera de Pegni per li Privati della ſola ſumma del Pagato dal Debitore, o del ritratto dalla vendita degl' Effetti Pegnorati.

Conſeguiranno il Sei per Cento fino alla ſumma di Ducati 200., ne più di Ducati 12. in tutto per qualunque altra ſumma, che eccedeſſe li Ducati 200. per le eſecuzioni in Città, e Cerche, e per quelle in Campagna il Dieci per Cento fino alla ſumma di Ducati 200. e Ducati 20. in tutto per qualunque altra ſumma, che eccedeſſe li Ducati 200. come ſopra, e così ſimilmente per li Debiti privati.

Se alcun Miniſtro oſaſſe eccedere queſta limitata Mercede, o ricevere da Particolari ſotto qualunque preteſto Denaro, ad ogni Reclamo alla Giuſtizia di chiunque

que avesse patito l' indebito Aggravio, provato che sia debba esser tosto obbligato a risarcire il doppio mal percetto, e punito con mesi due di Prigione.

Ed il presente sia stampato, pubblicato nelle Chiese di Città, e Provincia, ed affisso all' Officio Ressiduario in questa Città, e nelle Cancellarie delle Città, e Castelle, e Giurisdizioni per notizia universale, ed inalterabile esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso 10. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

Addì 12. Ottobre 1772.
Fù Pubblicato in Treviso il presente Proclama, per pubblico Trombetta a' Luochi soliti, e con le solite formalità molti astanti &c.

TER-

Digitized by Google

TERMINAZIONE

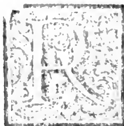
STABILITA

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIGNORI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Serenissima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Iconosciuto per esperienza, che la riscossione de' Campatici, e Tanse da' Contribuenti delle Città, Castelle, e Giurisdizioni di questa Provincia per mano de' loro Esattori muniti de' Libri Scodaroli, che si trasmettono annualmente dall' Ordinario Pretorio, eccetto Ceneda, e Serravalle, procede con notabile disordine nella puntualità di registrare le Partite tutte riscosse, e di passarle alla Camera, e che manca al Ministro Quaderniere il fondamento per una esatta Revisione, onde nas-

Digitized by Google

naſce defraudo al Pubblico, ed alli Contribuenti maſſime a' Poveri; e volendo apporre un più ſicuro, e cauto metodo a tutela della Giuſtizia, e della Pubblica Rendita; coll' Autorità impartitaci dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio decretiamo, e ſtatuimo.

Primo. Che l' Ordinario Pretorio nel deſcriver li Nomi de Contribuenti ſulli Scodaroli bollati debba apporre al Margine di cadaùn Nome il Numero, dal primo progreſſivamente fino all' ultimo Nome compreſo in cadaun Scodarolo.

Secondo. Che ſiano col fondamento della Nota di Numeri, che l' Ordinario conſegnerà alla Camera, fatte ſtampare altrettante Ricevute doppie in ottavo coll' impronto in tutte due le Facciate del San Marco, Nome della Città, Caſtella, o Giuriſdizione, e Numero ſtampato corriſpondente a comodo de' pagamenti in due Rate, giuſta la Formula qui a piedi eſteſa, le quali Ricevute, che ſaranno tante, quanti li Numeri del reſpettivo Scodarolo veranno unite ad eſſo, traſmeſſe alli Nobili Uomini Rappreſentanti, e Vicarj di Giuriſdizione da eſſer il tutto conſegnato all' Eſattore.

Ter-

Digitized by Google

TERZO. Esso sarà tenuto far tenere alla Camera col mezzo del N. U. Rappresentante, o Vicario di Giurisdizione il riscontro del ricapito del Libro Bollato, e delle Ricevute a stampa.

QUARTO. A cadaun Contribuente la prima Rata di Campatico, o Tansa rilascierà la metà della Ricevuta segnata col Numero proprio di cadaun Nome, quale sarà descritto sullo Scodarolo, e così per la seconda Rata rilascierà l' altra metà della Ricevuta Marcata col Numero stesso, notando il Nome, giorno, mese, e somma, e dando credito corrispondente a cadaun Nome nella Facciata opposta dello Scodarolo.

QUINTO. Al tempo di consegnare alla Camera la seconda Rata dovrà restituire al Ministro Quaderniere assieme con lo Scodarolo tutte le Ricevute rimaste co' Numeri corrispondenti a' Nomi de' Diffettivi, affinchè l' Esattore fra il Soldo contato in Camera, e le Ricevute rimaste saldi l' intiero dello Scodarolo, e per la Revisione si trovi facilmente ogni mancanza.

Digitized by Google

Sesto. Mancando alcuno degl' Esattori agl' obblighi suespressi, sia tenuto risarcire del proprio chi fosse leso, ed il N. U. Rappresentante secondo le circostanze procederà a gastighi, che troverà convenienti per mantenere colla forza dell' esempio l' esatta osservanza.

La presente sarà stampata, diffusa, e pubblicata nelle Città, Castelle, e Giurisdizioni di questa Provincia, e registrata nelle loro Cancellarie, come pure pubblicata nelle Chiese Parrocchiali delle Ville ad universale notizia.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso li 10. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Iuquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

FOR-

Digitized by Google

FORMULA DELLE RICEPUTE.

N. 1 	N. 1 
Campatico, e Tansa di	Campatico, e Tansa di
Ha pagato	Ha pagato
Adi	Adi

NOI

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Ffine di togliere ogni preteſto di conſumare il Danaro dei Corpi contro la preciſa Volontà del Senato in ſpeſe capricioſe, e che non hanno alcuna relazione al Bene de' Corpi ſteſſi.

Si Ordina, e Decreta, che debbano eſſere riposti li Getti, e Speſe dell' Anno ſcaduto nella Cancellaria Pretoria per l' effetto contemplato dalla Noſtra Terminazione dei 3. Ottobre, così che non ſiegua altra alterazione, che queſta di eſſere preſentati in luogo della Cancellaria dell' Univerſità, nella Pretoria; Confirmando;

K che

Digitized by Google

che per l' avvenire sia esequito, in tutto, e per tutto, come in Essa; ma nell' Officio Pretorio, col di piu, che sempre tre giorni dopo l' intimazione del presente, che doverà subito seguire siano presentati quelli dell' Anno scorso, in pena a quelli Ministri del Territorio a cui appartiene di essere sul momento sospesi dal Carico per l' inobbedienza.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso 15. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRINANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

Adi

Digitized by Google

Adì 18. Ottobre 1771.

La preſente fu pubblicata ſotto queſta Pubblica Loggia more ſolito per Gerolamo Calviſan Pubblico Trombetta molti preſenti, ed aſcoltanti.

Detto.

Fù intimata la ſuddetta Terminazione al Sig. Gio: Battiſta dal Covolo Cancellier attuale del ſpettabile Territorio.

Detto.

Fù intimata all' Eccellente Sig. Vettor Berettini Sindico del Territorio.

Detto.

Fù intimata alli Signori Bernardo Guilermi Caſſier del Territorio, ed al Sig. Carlo Sandi Quaderniere del Territorio &c.

Marco Fontana Cancell. Pret., e Preff.

Carlo Limana Cancell. di Comun ha estratto la presente dal Libro d' Università intiera esistente nella Cancellaria di Comun a Car. 73. in Fede &c.

NOI

NOI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



Saminato il ricorſo preſentato li 12. corrente per Nome del Venerando Monaſtero di Santa Catterina di Venezia, e l' altro pur preſentato li 18. corrente per il Reverendo D. Gio: Frizele, ed inteſe le informazioni commeſſe all' Eccellente Avvocato Fiſcale di queſta Camera; coll' Auttorità del Sindicato Noſtro Decretiamo.

Che il Venerando Monaſtero di Santa Catterina di Venezia, poſſeſſor di Campi Cinquecento cinquantacinque con Caſe, e Cortivi in Boniſiol, Zerman, e Caſal dipendenti tutti, come conſta da Inſtrumenti preſentati unitamente al Memoriale d' Acquiſti anteriori alla Parte 1446. 7. Luglio, e giuſta la Fede 15. corren-

te tratta dal Magistrato Eccellentissimo alle Decime del Clero posti a quelle condizioni, siano, e debbano esser Esenti da tutte le Fazioni, Gravezze, ed Angarie Reali sopra i Beni medesimi, eccettuate sempre quelle de Mandato Dominj, per la quantità che saranno qui appresso limitate.

E parimenti il detto Venerando Monastero sia, ed esser debba esente da tutte le Fazioni, Gravezze, ed Angarie Reali, eccettuate quelle de Mandato Dominj, e Dazio Imbottadura per la quantità qui sotto limitata, cioè Campi Trentatre con Cortivo, e Fabbriche in Villa di Bonisiol di raggione direttaria della Comenda di San Giovanni, e Martino di Treviso dell' Ordine Gerosolimitano della Religione di Malta, come è dimostrato dalli due Istrumenti di Livello 1567. 14. Aprile per Campi 29., l' altro d' Acquisto 1679. per Campi quattro.

Venerando Monastero di Santa Catterina di Venezia

Per Campi —— 33. in Villa di Bonisiol

Limitato per Vino Conzi ——— N. 99.

IL

Digitized by Google

Il Rever. D. Gio: Frizele, in forza de Ducali dell' Eccellentissimo Collegio de' XX. Savj 1525. 19. Maggio, e 1526. 23. Giugno per Campi 25. in Villa di Arzegian Territorio di Mestre, da esso acquistati dalla Pia Fraterna de' Poveri di S. Antonin di Venezia, e giusta le Sindicali 1676., 1697., e 1722. siano parimenti come Beni conosciuti di raggione diretaria della Religione di Malta, Esenti da tutte le Fazioni, Gravezze, ed Angarie Reali, eccettuate quelle de Mandato Dominj, e Dazio Imbottadura per la quantità, che sarà qui sotto limitato.

Reverendo D. Gio: Frizele per Campi —— 25. in Villa di Arzegian sotto Mestre

Limitato Vino Conzi ——— N. 75.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso li 28. Settembre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in* T. F.

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in* T. F.

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in* T. F.

Gasparo Sodarini Segr.

Digitized by Google

N O I

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



OMMESSE dal Sindicato Noſtro le informazioni all' Eccellente Avvocato Fiſcale di queſta Camera ſul Memoriale preſentato per parte de' N. N. U. U. ſ. Franceſco, ſ. Niccolò, e Fratelli Peſaro per l' Eſenzioni ſopra Beni poſti in diverſi Luoghi, e Caſtelle di queſta Provincia, e queſte prodotte aſſieme con li Fondamenti, e Carte preſentate per li N. N. U. U. medeſimi, con l' Auttorità del Sindicato Noſtro Decretiamo.

Che ferme le Limitazioni per il Dazio Imbottadura ſtabilite nelle Sindicali de' Preceſſori Noſtri per li Be-

Beni, e Campi nelle Ville di Vallio, Villa Zampinà, e Sant' Andrea di Riul descritte al Nome del N. U. s. Zuanne da Pesaro Kav., sia parimenti dichiarite, che come Beni erano di raggione dell' Abbaccia di Santa Maria del Pero, e come tali descritti nelle Sindicali 1676. godano in ordine, e per esecuzione delle Sindicali medesime anco l' Esenzione delle Reali, e Personali.

Che godano, e goder debbano essi N. N. U. U. l' Esenzione dalle Gravezze Reali, e Personali, e Dazio Imbottadura per li Beni da loro attualmente posseduti, e descritti nelle Sindicali 1676., e 1722. alle Partite N. U. s. Alvise, Francesco, e Fratelli Soranzo, Alvise Morosini, Miss. Lunardo da Pesaro, e Miss. Alvise Priuli Procuratori di San Marco, s. Anzolo Emo Consorti per Beni posti in Territorio di Castel-Franco, non dovendo però aver effetto se non saranno presentati al Magistrato Eccellentissimo de' Revisori Regolatori all' Entrade Pubbliche Fondamenti, che dimostrino quali, e quanti siano i Beni di questa raggione da Essi attualmente posseduti per la corispondente Esenzione, e Limitazione quanto al Dzio Imbottadura.

Che

Digitized by Google

Che siano, in Ordine alle Sindicali 1675. dichiariti Esenti come in esse, e per esser Beni Coperti dal Titolo della Religione di Malta Campi Cento, e dieci in Villa del Tempio descritti in Dita N. U. s. Lunardo Procurator, dalle Gravezze Reali, e Personali, dovendo quanto al Dazio Imbottadura esser limitati per Vino Conzi ——— N. 220.

Che li Campi 753. A. P., e Campi 252. Boschivi, e Case situate nella Gastaldia di San Donà, e Coperti dall' Esenzioni della Pubblica Auttorità concesse alla Gastaldia medesima, porzione passata dalla Dita N. U. s. Angelo Trevisan fu di s. Polo, e s. Francesco Marcello in parte nella N. D. Cristina da Mula Moglie del N. U. s. Domenico Contarini, e li sopradetti per Acquisto del Nob. U. s. Zuanne da Pesaro per li quali fu ommesso di riccorrere al Sindicato 1722. nelle Limitazioni del quale si osserva descritta la parte spettante a detta N. D. da Mula per li Titoli, e raggioni medesime prodotti da detti N. N. U. U. Riccorrenti, siano descritti con le Esenzioni Reali, e Personali, Imbottadura, e Dazj Vecchi, eccettuata la Muda, da verificarsi però quanto a' Dazj dopo spirata la Condotta corrente.

Li-

Digitized by Google

Limitati quanto all' Imbottadura detti Campi 753.
Vino Conzi ——————— 1506.

Quanto alle proffessate Esenzioni per le Ruotte da Molino nel Distretto di Uderzo, ed alle Quattro Banche ad uso di Beccaria, e Casa in Mestre dipenderanno le ulteriori deliberazioni dall' Auttorità dell' Eccellentissimo Senato.

E la presente sia intimata a chiunque occorresse per la sua esecuzione.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso 8. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gaspero Sodarini Segr.

NOI

Digitized by Google

NOI

GIROLAMO GRIMANI, ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER FER.



NTESI li due Memoriali preſentati al Sindicato Noſtro per parte della Reverendiſſima Canonica di S. Salvadore di Venezia, con li quali implorano, che ſia loro riconoſciuto, e riconfermato il Privileggio deſcritto nelle Sindicali 1575. per li Beni che eſſa poſſiede in Lanzago, Nerbon, e Caſal.

Che per li altri Beni poſti in queſto Territorio, e nel Diſtretto di Meſtre, Eſentati dalle Gravezze Reali, Perſonali, Imbottadura, e Dazj Vecchi, in ordine al Decreto 1733. 23. Maggio con la ſua corriſpondente Limitazione aggiunta al Cattalogo de' Preceſſori Noſtri 1722. ſia dichiarita l' Eſenzione dal Dazio Muda.

Ed

Ed il terzo Memoriale parimenti presentato dal Sig. Giuseppe Sanzonio per il Gius di Osteria, Beccaria in Villa di Casal, perchè sia dichiarita l'Esenzione da' Dazj Vecchi, confermata dalle Sindicali 1676.

Intese l' informazioni dall' Eccellente Avvocato Fiscale, e considerato il tenore de' Pubblici Decreti, e singolarmente del Proclama 1758. 19. Luglio approvato dall' Eccellentissimo Senato con Decreto 13 Maggio, quanto al Dazio Muda, con l' Auttorità del Sindicato Nostro Decretiamo e statuimo.

Che per li Campi trentatrè posti in Lanzago, Campi venti in Nerbon, e Campi sedeci in Casale, siano, e s' intendano dichiariti Esenti dalla Reale però solamente.

Che quanto alla pretesa Esenzione dal Dazio Muda Grande di Treviso per li Decreti dell' Eccellentissimo Senato, per le Sindicali 1676., e per le Ducali dirette al Sindicato Nostro 15. Novembre 1770., sia licenziato il Memoriale, essendo il Dazio Muda Grande, o sia Mercanzia, Dazio Generale, e però non compreso ne' Dazj Vecchi, nè nominatamente espresso nel Privileggio.

Digitized by Google

Il Sig. Giuseppe Sanzonio per l' Osteria, e Beccaria in Casal in conformità dell' Istanza, e relativamente alle Sindicali 1676. goda l' Esenzione da' Dazj Vecchi come in esse.

La presente sia intimata a chi occorresse, e conservata nella Cancellaria Fiscale a fondamento dell' avvenire.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviso 10. Ottobre 1772.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquisitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Inquisitor in T. F.*

Gasparo Soderini Segr.

TER-

Digitized by Google

TERMINAZIONE

STABILITA

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIGNORI

GIROLAMO GRIMANI,

ALVISE EMO, E MARIN GARZONI

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia ec.

SINDICI INQUISITORI IN TER. FER.



ONSIDERATA la Terminazione 1675. 30 Ottobre fatta dal Sindicato a quel tempo colla quale viene preſcritto, che l' Abitazione degl' Ebrei in Conegliano ſia riſtretta dentro i Confini della Contrada detta del Rujo, e la rinnovazione della Termina-

minazione ſteſſa, alla quale ſono devenuti li Preceſſori Noſtri coll' Atto 20 Novemvembre 1722; Comandiamo che debba eſſere interamente oſſervata la ſuddetta Terminazione 1675 in tutte le ſue Parti.

Data dal Sindicato in Terra Ferma Treviſo 22. Settembre 1774.

(*GIROLAMO GRIMANI Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*ALVISE EMO Sindico Inquiſitor in T. F.*

(*MARIN GARZONI Sindico Iuquiſitor in T. F.*

Gaſpero Sodarini Segr.

Digitized by Google



INDICE
DELLE MATERIE
Contenute nel presente Volume.

Digitized by Google

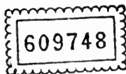
510

chi

Digitized by Google

IL FINE.

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

564

Digitized by Google

Indice degli Autori e della Materia contenute in questo Volume settantesimoquinto.

Autori Anonimi

Digitized by Google

Digitized by Google